XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1813

"Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"

marzo 2015 n. 200





SENATO DELLA REPUBBLICA:

SERVIZIO DEL BILANCIO Tel. 066706-5790 sbilanciocu@senato.it

SERVIZIO STUDI Ufficio ricerche nei settori attività produttive e agricoltura Tel. 066706-2451 studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1813

"Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"

marzo 2015 n. 200

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO	7
SCHEDE DI LETTURA	17
Articolo 1 (Banche popolari) Scheda di lettura	19
Articolo 2 (Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento) Scheda di lettura	37
Articolo 2-bis (Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori) Scheda di lettura	53
Articolo 3 (Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della Cassa depositi e prestiti Spa) Scheda di lettura	57
Articolo 4 (Piccole e medie imprese innovative) Scheda di lettura	59
Articolo 5 (Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali) Scheda di lettura	87
Articolo 6 (Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri) Scheda di lettura	95
Articolo 7 (Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese) Scheda di lettura	99
Articolo 7-bis (Garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria) Scheda di lettura	.107

Articolo 8 (Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI) Scheda di lettura	.111
Articolo 8-bis (Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese) Scheda di lettura	.117
Articolo 8-ter	
(Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in materia di garanzie in favore delle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria)	
Scheda di lettura	119



Articolo 1

(Banche popolari)

L'articolo prevede una serie di modifiche per le banche popolari al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introducendo limitazioni al diritto al rimborso di azioni in caso di recesso di un socio, stabilendo che l'attivo non può superare 8 miliardi di euro, nel qual caso si deve provvedere alla trasformazione in società per azioni o alla liquidazione, eliminando la previsione che la nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetti esclusivamente ai competenti organi sociali, modificando le maggioranze assembleari per le trasformazioni in spa e per le fusioni, creando regimi civilistici distinti fra banche cooperative e banche popolari, alle quali viene consentita l'emissione di strumenti finanziari che prevedano l'attribuzione di diritti amministrativi rafforzati, nonché l'attribuzione ai soci persone giuridiche di più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri. Inoltre, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio (non meno di 10 e non più di 20). L'articolo detta poi una disciplina che può essere applicata dalle banche popolari per un periodo transitorio, in ordine a limitazioni al diritto di voto.

Articolo 2

(Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento)

L'articolo stabilisce che gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento su richiesta del cliente, adottano e concludono la relativa procedura entro i termini previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente, anche in presenza di contestuale trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, ponendo inoltre a carico dei medesimi soggetti l'obbligo di indennizzare il cliente, secondo criteri da definirsi con apposito decreto ministeriale.

Articolo 2-bis

(Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori)

L'articolo individua i servizi che, nel caso di richiesta di trasferimento transfrontaliero di un conto di pagamento o di un conto corrente verso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta, quest'ultimo è tenuto a fornire, nei termini previsti dalla disciplina europea (articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/92/UE).

Articolo 3

(Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della Cassa depositi e prestiti Spa).

L'articolo - integralmente sostituito rispetto alla sua formulazione originaria- al comma 1 attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti la competenza a svolgere attività creditizia, che può esercitarla direttamente o tramite SACE, ovvero tramite una diversa società controllata, in quest'ultimo caso previa autorizzazione della Banca d'Italia. Al comma 2 viene conseguentemente modificata la disciplina della cd. export banca, contenuta nell'articolo 8 del D.L. 78/2009, consentendo l'utilizzo dei fondi provenienti dalla gestione cd. separata di Cassa Depositi e Prestiti per tutte le operazioni volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, e non solo quelle – come precedentemente stabilito – assistite da garanzia o assicurazione della SACE o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni siano garantite da uno Stato.

Articolo 4

(Piccole e medie imprese innovative)

Il comma 1 introduce la definizione ed i requisiti delle PMI innovative, ma la Camera dei deputati ha emendato il testo originario del decreto, per cui essa non si inserisce più nel TUF e rinvia a quella contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE, ossia le imprese che: occupano meno di 250 persone; il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro; oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. La Camera dei deputati, sul punto, ha aggiunto il requisito di essere società di capitali, costituite anche in forma cooperativa.

Il comma 2 prevede l'istituzione di una apposita sezione speciale all'interno del registro delle imprese. I commi 3 a 4 disciplinano la procedura dell'iscrizione nel registro delle imprese con particolare riguardo alle informazioni che devono essere contenute nella domanda nonché alla frequenza per l'aggiornamento delle

informazioni (30 giugno di ogni anno, visto che la Camera dei deputati ha soppresso l'altra scadenza del 31 dicembre).

Il comma 5 specifica gli obblighi per le PMI, di trasparenza e accessibilità alle suddette informazioni. I commi 6 e 7 riguardano il mantenimento o la perdita dei requisiti delle PMI innovative.

Il comma 8 contiene la clausola di salvaguardia finanziaria. Il comma 9 estende alle PMI innovative diverse disposizioni di favore attualmente previste dal D.L. 179/2012 per le *start-up* innovative. Tali disposizioni si applicano, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, solo alle PMI innovative costituite da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014. La Camera dei deputati ha anche aggiunto un comma 9-*bis* che specifica che per le PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale, gli incentivi fiscali si applicano qualora le PMI presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato.

Il comma 12 riguarda la copertura degli oneri derivanti dal comma 9. La Camera dei deputati ha modificato la copertura finanziaria delle agevolazioni per le PMI innovative, per coordinarla con quanto previsto dal nuovo comma 9-bis; essa ha anche aggiunto il comma 12-bis, che demanda ad un decreto del MEF di concerto con il MISE l'individuazione delle modalità di attuazione delle agevolazioni per le PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale. La Camera dei deputati ha poi aggiunto il comma 12-ter, volto a specificare che l'efficacia delle disposizioni relative alle agevolazioni - per le PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale - è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta dal MISE.

Il comma 10 estende alle PMI innovative anche le norme in materia di raccolta di capitale di rischio introdotte per le *start-up* innovative. La Camera dei deputati ha modificato la definizione di "portale per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative", integrandola con le PMI innovative.

La Camera dei deputati ha poi aggiunto alcuni nuovi commi, che estendono la definizione e le agevolazioni previste per le *start-up* innovative. In particolare, per il comma 11-*bis* presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle SUI-*Start-Up* Innovative. Il comma 11-*ter* amplia il requisito relativo alla costituzione della *start-up* innovativa, oltre ad estendere il periodo, successivo all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, dell'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. Il comma 11-*quater* contiene la copertura degli oneri derivanti dal comma 11-*ter*; segue nel comma 11-*quinquies* l'autorizzazione ai conseguenti decreti ministeriali.

Quanto al comma 11-sexies, introdotto dalla Camera dei deputati, esso è relativo alle start-up innovative, con precisazioni sulle informazioni da inserire nella

domanda di iscrizione alla sezione speciale del registro, per le *holding*, e sulla cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese per perdita dei requisiti. Il comma 11-*septies* è volto a ritardare la presentazione alle Camere della relazione ministeriale sulla nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative. Il comma 11-*octies* prevede che le partecipazioni assunte nel capitale delle imprese beneficiando dell'anticipazione finanziaria di legge, devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. Il comma 11-*novies* prevede, per le *start-up* innovative, modifiche al limite di importo per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 5

(Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali)

L'articolo 5 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata - c.d. *patent box* - introdotto dalla legge di stabilità 2015. Si tratta dell'esclusione dalla formazione del reddito complessivo di una percentuale dei redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

In particolare, i marchi commerciali vengono ora inclusi tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale e viene ampliato il campo di applicazione oggettiva del *patent box*.

Dispone inoltre che la Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT possa costituire o partecipare a *startup* innovative e altre società anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, specificando che - nel caso in cui le predette finalità siano realizzate con i contributi pubblici - la Fondazione può destinare alla realizzazione delle stesse una quota fino ad un massimo del dieci per cento dell'assegnazione annuale previa autorizzazione del MIUR di concerto con il MEF.

Articolo 6

(Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri)

Il presente articolo – modificando la legislazione vigente, di cui al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di esenzione dalla ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese – estende il citato regime di esenzione ai finanziamenti effettuati da tutti gli investitori istituzionali

costituiti in Paesi inseriti nella c.d. *white list*, ancorché privi di soggettività tributaria, e sottoposti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti, a prescindere dalla loro politica di utilizzo della leva finanziaria finalizzata agli investimenti nonché dalla loro appartenenza al territorio UE o del SEE.

Articolo 7

(Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese)

L'articolo dispone che il Governo promuova l'istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. La Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche al comma 1: vi si elimina il riferimento esclusivo alle imprese industriali, tra quelle per il rilancio delle quali la Società deve intraprendere iniziative; laddove si definiscono gli scopi della Società, si specifica che essa deve favorire processi di consolidamento non solo industriale, ma anche occupazionale; tra gli investitori istituzionali e professionali sono compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria; si prevede che il termine - per la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento - decorra entro il tempo più breve possibile, dopo il superamento della situazione di squilibrio temporaneo e, comunque, entro il periodo stabilito dallo statuto; è stato anche inserito dalla Camera un periodo, con il quale si prevede che il MISE presenti un relazione annuale al Parlamento sull'attività della società; si amplia l'oggetto del decreto per l'individuazione delle caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi, verso lo Stato, dei soggetti che si avvalgono della garanzia, inserendo il riferimento ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia; al medesimo comma, si sostituisce il secondo periodo specificando che il predetto schema di decreto debba essere comunicato ai competenti organi dell'Unione europea.

Articolo 7-bis

(Garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria)

L'articolo 7-bis incrementa da 500 a 550 milioni il limite massimo delle garanzie che lo Stato può prestare per i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della

gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali

Articolo 8

(Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI).

L'articolo modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (c.d. "nuova legge Sabatini"). La modifica consiste nel ricorso facoltativo e non più obbligatorio all'apposito plafond costituito presso Cassa depositi e prestiti, da parte delle banche e degli intermediari finanziari che erogano i finanziamenti alle piccole e medie imprese per le suddette finalità di investimento. Le banche e le società di leasing potranno dunque concedere i finanziamenti alle PMI, su cui verranno riconosciuti i contributi in conto interessi dello Stato, utilizzando anche provvista autonoma. In particolare, il comma 1 estende infatti la possibilità di usufruire dei contributi statali – che coprono parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari, in relazione agli investimenti realizzati - anche alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto finanziamenti erogati dalle banche e intermediari finanziari che ricorrano a provvista autonoma e non alla provvista presso Cassa depositi e prestiti. Il comma 2 specifica che i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi che possono essere concessi con provvista diversa dal plafond CDP nonché la misura massima dei contributi stessi, siano individuati tramite un'integrazione al DM 27 novembre 2013 del Ministero dello sviluppo economico, emanato in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Il comma 2-bis estende l'operatività del Fondo di garanzia PMI anche alle imprese di assicurazione per le attività (previste dall'articolo 114, comma 2-bis, del TUB), di finanziamento diverse dal rilascio di garanzia, effettuate esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, entro i limiti stabiliti dal codice delle assicurazioni private, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Articolo 8-bis

(Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese)

L'articolo é volto ad introdurre alcune modifiche alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI. In particolare, il comma 1 circoscrive alla sola garanzia diretta la limitazione del rilascio della garanzia del Fondo di garanzia

per le piccole e medie imprese alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione. Il comma 2 sopprime la disposizione (art.1, comma 53, terzo periodo della Legge 147/2013) secondo la quale con delibera CIPE sono emanate specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo di garanzia, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. Il comma 3 prevede che il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e per i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione (previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile), fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. E' specificato che la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti.

Articolo 8-ter

(Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in materia di garanzie in favore delle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria)

L'articolo è volto a riconoscere priorità di istruttoria e delibera alle richieste di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI effettuate da quelle imprese che siano fornitrici di beni o servizi (ovvero creditrici, per le medesime causali) connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria (ILVA s.p.a). Per semplificare ulteriormente l'accesso al Fondo per le predette imprese, si specifica che il Consiglio di gestione del Fondo deve pronunciarsi entro 30 giorni dalle richiesta e che decorso tale termine la richiesta si intende accolta.



Articolo 1 (Banche popolari)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

- 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 28, dopo il comma 2bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso. anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.»;

b) all'articolo 29:

1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.

2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia

1. Identico:

a) identico:

«2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione o di esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.»;

b) identica;

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la dell'autorizzazione all'attività revoca bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.

2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.»;

- 2) il comma 3 è abrogato;
- *c)* l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31. (*Trasformazioni e fusioni*). -- 1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni sono deliberate:

- a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
- *b)* in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci

c) identico:

«Articolo 31. (Trasformazioni e fusioni). – 1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:

a) identica;

b) identica;

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

intervenuti all'assemblea.

- 2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.
- 2. Identico.
- 3. Si applicano gli articoli 56 e 57.»;
- 3. Identico.»;

d) all'articolo 150-bis:

d) identica.

- 1) al comma 1, le parole: «banche popolari e alle» sono soppresse;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-octies, 2545-quinquies, 2545decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.»;
- 3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20.»;

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29.

2. Identico.

2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o banche popolari di cui medesimo comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente indirettamente. tramite società controllate, società fiduciarie interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

L'articolo 1 reca un intervento di riforma delle banche popolari, prevedendo, tra l'altro:

- l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro;
- la disciplina delle vicende straordinarie societarie (trasformazioni e fusioni) che si applica alle banche popolari, con lo scopo di introdurre una disciplina uniforme per tutte le banche popolari, sottraendo agli statuti la determinazione delle maggioranze previste per tali vicende societarie;
- l'introduzione della possibilità, per tali istituti, di emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto;
- l'allentamento dei vincoli sulla nomina degli organi di governo societario, con l'attribuzione di maggiori poteri agli organi assembleari;
- l'introduzione di limiti al voto capitario, consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto.

A tal fine è modificato in più punti il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), che contiene la disciplina delle banche popolari (articoli da 28 a 32).

Il vigente regime delle banche popolari: caratteristiche principali, struttura e governance

Le banche popolari sono istituti di credito, di norma costituiti come società cooperative, che operano sostanzialmente nel mercato nazionale, lasciando agli Istituti di credito "classici" le opportunità di investimenti in mercati esteri. Si distinguono dagli enti aventi natura giuridica di S.p.A. per alcune peculiarità, tra cui:

- il principio del voto capitario, posto dall'articolo 30 del TUB, in base al quale ciascun socio, a prescindere dal numero e dal valore delle azioni detenute, dispone di un solo voto;
- il limite al possesso di azioni della banca: in base al comma 2 dell'articolo 30 nessun socio può detenere azioni in misura superiore all'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà di prevedere nello statuto limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento (come da ultimo disposto dall'articolo 23-quater del D.L. n. 179 del 2012); in proposito si rammenta che l'articolo 2, comma 17-quaterdecies, del decreto-legge n. 225 del 2010 ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per l'adempimento del dovere di alienazione per i soggetti i quali, alla data del 31 dicembre 2009, detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti di legge, qualora il superamento del limite derivasse da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata. In deroga ai limiti così previsti, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria, a condizione che il superamento del limite sia dovuto ad operazioni di aggregazione;
- la previsione di un numero minimo di soci: in base al comma 4 dell'articolo 30 il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento;
- l'istituto del gradimento, previsto dal comma 5 dell'articolo 30, per cui il consiglio di amministrazione può rigettare la domanda di ammissione a socio, motivando il rigetto con riferimento all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Contro il rigetto può essere fatto ricorso al collegio dei probiviri.

L'articolo 31 del TUB attribuisce infine alla Banca d'Italia la facoltà di autorizzare le trasformazioni di banche popolari in società per azioni per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema.

L'articolo 29 stabilisce che le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Il comma 4 precisa inoltre che alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, in materia di cooperazione. In tal senso, il TUB ha recepito l'orientamento giurisprudenziale – già emerso in precedenza – che escludeva la possibilità di ricondurre le banche popolari nell'ambito della disciplina generale sulla cooperazione (si veda ad esempio la sentenza della Corte di cassazione 26 novembre 1985, n. 5887).

In ciò le banche popolari si distinguono dalle banche di credito cooperativo che, anch'esse costituite, ai sensi dell'articolo 33 del TUB, in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, hanno più intensamente conservato il carattere di mutualità derivante dalla loro origine storica (le banche di credito cooperativo sono succedute alle casse rurali e artigiane) e, pertanto, sono tenute ad adottare nello statuto le clausole che incidono sulla possibilità di distribuire utili e riserve ai soci e di

remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci stessi, nonché ad osservare i criteri di operatività prevalente con i soci, definiti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del TUB.

Il D.Lgs. n. 37 del 2004 ha precisato che, agli effetti fiscali, la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente ricorre quando i relativi statuti contengano le clausole mutualistiche stabilite dall'articolo 2514 codice civile (limiti alla distribuzione di utili e alla remunerazione degli strumenti finanziari, divieto di distribuire le riserve) e siano rispettati i citati criteri di operatività prevalente.

Il D.Lgs. n. 310 del 2004 ha poi reso applicabile alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo la nuova disciplina societaria introdotta decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003, purché non incompatibile con aspetti sostanziali della relativa disciplina speciale. In particolare, è stata dichiarata inapplicabile alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo una serie di disposizioni del codice civile che risultavano confliggenti con la disciplina speciale per tali enti recata dal testo unico bancario (ad esempio in materia di definizione dei caratteri di mutualità).

Si è inoltre previsto che alle sole banche popolari non si applichino le disposizioni del codice civile che disciplinano le caratteristiche della mutualità prevalente (articoli 2512 e 2514 del codice civile) nonché in materia di trasferimento delle quote o azioni (articolo 2530, primo comma).

La riforma della governance

Si rammenta che l'articolo 23-quater, del decreto legge n. 179 del 2012 ha modificato numerose disposizioni concernenti la governance e la struttura delle banche popolari e delle società cooperative quotate, al fine di affidare all'autonomia statutaria la determinazione delle quote di capitale rilevanti, per l'esercizio di specifici diritti azionari (relativi all'ordine del giorno in assemblea e all'elezione con voto di lista del CdA).

Accanto alle già citate modifiche al limite di possesso azionario (elevato all'1 per cento), il provvedimento ha anche consentito allo statuto delle Banche Popolari di subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalle qualità assunte, ciò al fine di favorire la patrimonializzazione della società. E' stata affidata agli statuti delle banche popolari la determinazione del numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di 10 deleghe previsto dal codice civile.

In materia di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e di presentazione di nuove proposte di delibera delle società quotate, i soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ovvero entro cinque giorni nei casi specificamente previsti dalla legge), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare. Per le società cooperative quotate, la misura rilevante del capitale è determinata dagli statuti, anche in deroga alle disposizioni (articolo 135 del TUF) che impongono che le percentuali di capitale siano rapportate al numero complessivo dei soci.

In tema di elezione e composizione del Cda, lo statuto dovrà prevedere sia che i componenti del consiglio di amministrazione vengano eletti sulla base di liste di candidati, sia la quota minima di partecipazione richiesta per la loro presentazione. Queste non devono superare un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura

stabilita dalla Consob. Ove la società abbia forma di cooperativa, la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga alle richiamate disposizioni del TUF.

Le norme in esame: i limiti all'attivo delle banche popolari

Il **comma 1, lettera b), numero 1)**, modifica l'articolo 29 del TUB, nel senso di porre degli specifici limiti quantitativi, riferiti dalle norme all'attivo, per consentire l'applicazione agli istituti della speciale normativa delle banche popolari.

A tal fine, l'attivo di una banca popolare non può superare gli 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato (nuovo comma 2-bis).

In caso di superamento di tale limite, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea. Se entro un anno l'attivo non viene ridotto al di sotto della soglia e non viene deliberata la trasformazione in società per azioni o la liquidazione, la Banca d'Italia può:

- adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78 TUB (che prevede tale divieto in caso di violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, per insufficienza di fondi);
- adottare i provvedimenti in materia di amministrazione straordinaria previsti nel titolo IV, capo I, sezione I del TUB: in particolare, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca; siano previste gravi perdite del patrimonio; lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria;
- proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa.

Sono confermati i precedenti poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia (nuovo comma 2-ter), la quale, ai sensi del nuovo comma 2-quater, detta le disposizioni di attuazione delle nuove norme.

Si ricorda che nella segnalazione al Parlamento del 4 luglio 2014, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha suggerito alcune modifiche alla disciplina delle banche popolari attraverso:

- l'eliminazione del voto capitario, dei limiti alla partecipazione azionaria, del numero minimo di soci e della clausola di gradimento;
- l'eliminazione dell'eccezione, rispetto alle disposizioni generali, applicata alle banche popolari in materia di deleghe di voto.

Ciò al fine di favorire la piena contendibilità degli assetti proprietari e il ricambio della compagine sociale (e quindi della *governance*), per il quale occorre rimuovere i vincoli alla circolazione delle azioni e superare gli ostacoli alla partecipazione alla vita societaria.

In tal senso si era espressa anche la Banca d'Italia nel corso di alcune audizioni presso le Camere in occasione dell'esame di proposte di legge di riforma delle banche popolari nelle passate legislature, suggerendo – fra l'altro:

- l'ampliamento dei limiti partecipativi individuali al capitale;
- un ruolo più incisivo degli investitori istituzionali, prevedendo per essi limiti di partecipazione più ampi di quelli ordinari e diritti speciali di nomina di propri rappresentanti negli organi di amministrazione e controllo;
- l'estensione delle possibilità di delega del voto da parte dei soci;
- la revisione della disciplina delle trasformazioni;
- l'attenuazione dei vincoli alla cessione delle azioni e all'ammissione a socio. In taluni casi sono previste differenziazioni nella disciplina tra popolari quotate e non quotate e il riconoscimento di margini di autonomia statutaria.

In un recente intervento del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, si osserva che per una banca popolare quotata, a proprietà diffusa e scala operativa non più solo locale, la rigida applicazione di alcuni tratti del modello cooperativo può affievolire gli incentivi al controllo della base sociale, rendere il *management* autoreferenziale, causare ingerenze nelle scelte aziendali da parte di minoranze organizzate, ostacolare l'ingresso di nuovo capitale. I limiti stringenti al possesso azionario, il voto capitario e i vincoli alla rappresentanza in assemblea sono considerati fattori che limitano l'operare dei meccanismi di *governance* tipici delle società quotate: dalla concorrenza sul mercato dei capitali all'efficace supervisione del *board* sul management, al ruolo dell'assemblea attraverso la presenza – anche per delega – di investitori qualificati.

Analoghe valutazioni sono contenute nell'Analisi d'impatto sulle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche della Banca d'Italia (aprile 2014) e nelle Considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia del 2013.

Nomina degli organi di amministrazione e controllo

Il **comma 1**, **lettera** *b***)**, **numero 2**), abroga il comma 3 dell'articolo 29 del TUB; in tal modo la scelta dei membri degli organi di amministrazione e controllo viene sottratta al monopolio dei competenti organi sociali.

Si consente quindi alle banche popolari la possibilità di riservare specifici diritti patrimoniali e amministrativi ai soci in possesso di strumenti finanziari, con particolare riferimento all'esercizio di un numero di voti in assemblea maggiore rispetto a quello previsto per gli altri soci, fino ad un massimo di un terzo dei voti esercitabili in assemblea, e al diritto di nominare fino ad un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Trasformazioni e fusioni

Il **comma 1**, **lettera** *c*), riscrive l'articolo 31 del TUB in materia di trasformazioni in società per azioni, fusioni e relative modifiche statutarie.

In tale ambito si elimina la previsione del previgente comma 1, secondo cui le predette trasformazioni o fusioni sono autorizzate dalla Banca d'Italia in tre soli casi: nell'interesse dei creditori, per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione.

In base alla normativa vigente la vigilanza su tali vicende societarie è affidata alla Banca d'Italia, che autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni, ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni. Il rilascio di tale autorizzazione è effettuato valutando l'interesse dei creditori, ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale o di razionalizzazione del sistema.

Si rimette allo statuto la determinazione delle maggioranze assembleari da assumere, secondo le maggioranze previste per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. Si fa salvo il diritto di recesso dei soci: in tal caso, non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese, se la Banca d'Italia non ha accertato che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione (art. 56, comma 2, TUB), né si può dare corso all'iscrizione nel medesimo registro del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non vi sia l'autorizzazione della Banca centrale. I privilegi e le garanzie esistenti conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione (art. 57, TUB).

Le norme in esame mirano ad introdurre una disciplina uniforme per tutte le banche popolari, sottraendo agli statuti la determinazione delle maggioranze previste per vicende societarie straordinarie.

Di conseguenza, il nuovo comma 1 dell'articolo 31 prevede quorum costitutivi e deliberativi specifici che consentono, in seconda convocazione di assemblea, di deliberare le trasformazioni di banche popolari in società per azioni, o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, nonché le relative modifiche statutarie, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea (mentre in prima convocazione è necessario che sia rappresentato almeno un decimo dei soci).

Ai sensi del nuovo comma 2 dell'articolo 31, è confermato il diritto di recesso, ma si applica la disciplina introdotta dal nuovo comma 2-ter dell'articolo 28, che – come si vedrà in seguito - attribuisce alla Banca d'Italia il potere di limitare il diritto al rimborso delle azioni delle banche popolari nel caso di recesso, qualora questo sia necessario ad assicurare la un'adeguata patrimonializzazione della banca.

Ai sensi del nuovo comma 3, resta confermata l'applicazione degli articoli 56 e 57 del TUB, sopra illustrati, relativi all'iscrizione nel registro delle imprese e alla conservazione delle garanzie.

Diritto di recesso a seguito di trasformazione societaria

In relazione alle modifiche alla struttura societaria ed alla *governance* previste dal decreto in esame, il **comma 1, lettera** *a***)**, modifica l'articolo 28 del TUB, aggiungendovi un nuovo comma 2-*ter*.

Tale disposizione attribuisce alla Banca d'Italia il potere di limitare il diritto al rimborso delle azioni delle banche popolari nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione o di esclusione del socio, ed anche in deroga a norme di legge, qualora questo sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria (cd. *Core Tier 1*) della banca.

Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.

La previsione si inserisce nel quadro delle misure che hanno introdotto il principio del cosiddetto *bail in*, in base al quale, in caso di crisi della banca, la stabilità della stessa debba essere in primo luogo salvaguardata ricorrendo alle risorse patrimoniali della banca stessa, nonché a carico dei suoi soci.

Applicazione della disciplina civilistica alle banche popolari

Le norme in esame intervengono sull'attuale assetto normativo delle banche popolari e delle banche cooperative, con una modifica che intende sostanzialmente differenziare la disciplina applicabile all'uno ed all'altro tipo di istituto.

Il previgente articolo 150-bis del TUB, al comma 1, enumera le disposizioni del codice civile che non si applicano né alle banche popolari, né alle banche cooperative.

Per effetto delle disposizioni in commento (**comma 1, lettera** *d*)) si modifica anzitutto il primo comma del richiamato articolo 150-*bis*, al fine di espungere il riferimento presente alle banche popolari.

In tal modo, il legislatore delinea due diversi regimi indipendenti, l'uno (di cui al comma 1 dell'articolo 150-bis) che trova applicazione per le banche cooperative e l'altro (comma 2 del medesimo articolo 150-bis) destinato ad applicarsi alle banche popolari.

Si ricorda che a seguito della riforma della disciplina delle società di capitali e società cooperative operata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, il successivo decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 ha specificato, con l'introduzione di un apposito articolo 150-bis nel testo unico bancario, le disposizioni del codice civile che non trovano applicazione per le diverse categorie di banche cooperative.

Il regime vigente

Attualmente, ai sensi dell' articolo 150-bis non si applicano né alle banche popolari né alle banche di credito cooperativo i seguenti articoli del codice civile

- 1) disposizioni riguardanti la definizione dei caratteri di mutualità:
 - 2513 (criteri per la definizione della prevalente mutualità);
 - 2514, secondo comma (adozione delle clausole di mutualità con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria);
 - 2545-octies (perdita del carattere di mutualità prevalente);
- 2) disposizioni riguardanti i nuovi strumenti finanziari con diritti particolari, introdotti dalla riforma del diritto societario:
 - 2346, sesto comma (emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti a seguito dell'apporto anche di opera o servizi da parte dei soci o di terzi);
 - 2349, secondo comma (assegnazione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate);
 - 2526 (emissione di strumenti finanziari con diritti particolari);
 - 2527, secondo e terzo comma (divieto di concorrenza e categorie speciali di soci);
 - 2540, secondo comma (obbligo di assemblee separate per cooperative di grandi dimensioni);
 - 2541 (assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari);
 - 2542, primo e quarto comma (nomina degli amministratori da parte dell'assemblea e loro scelta fra le categorie dei soci);
 - 2544 secondo comma, primo periodo, e terzo comma (poteri dei possessori di strumenti finanziari con diritti particolari);
- 3) disposizioni comprese nella disciplina speciale del testo unico bancario o con essa incompatibili:
 - 2519, secondo comma (applicazione delle norme previste per le società a responsabilità limitata in cooperative di piccole dimensioni);
 - 2522 (numero dei soci);
 - 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma (valore delle azioni o quote e limiti di possesso da parte dei singoli soci);
 - 2528, terzo e quarto comma (procedura per il gradimento e ricorso all'assemblea);
 - 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma (procedura per l'autorizzazione al trasferimento di partecipazioni e ricorso al tribunale);
 - 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma (deroghe al voto capitario);
 - 2543, primo, secondo e terzo comma (disposizioni sulla nomina dell'organo di controllo);
 - 2545-bis (accesso dei soci agli atti dell'organo di amministrazione);
 - 2545-quater (destinazione degli utili a riserva e ai fondi mutualistici);

- 2545-quinquies (limiti alla ripartizione degli utili e delle riserve);
- 2545-decies (trasformazione in società lucrativa);
- 2545-undecies, terzo comma (improcedibilità della trasformazione in mancanza di revisione dell'autorità di vigilanza);
- 2545-terdecies (liquidazione per insolvenza)
- 2545-quinquiesdecies (denunzia al tribunale);
- 2545-sexiesdecies (gestione commissariale);
- 2545-septies decies (scioglimento per atto dell'autorità);
- 2545-octies decies (sostituzione dei liquidatori).

L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile.

Ai sensi del vigente comma 2 dell'articolo 150-bis, alle banche popolari non si applicano inoltre i seguenti articoli del codice civile:

- 2512 (caratteristiche della mutualità prevalente e loro iscrizione in apposito albo);
- 2514 (requisiti statutari riferiti alla mutualità prevalente);
- 2530, primo comma (autorizzazione degli amministratori per il trasferimento delle quote o azioni).

Gli effetti del decreto in commento

Le norme in esame modificano il comma 2 dell'articolo 150-bis al fine di introdurre una disciplina specifica per le banche popolari.

Si segnala preliminarmente che le modifiche non investono le banche di credito cooperativo, per cui resta ferma la disciplina vigente.

In primo luogo diventano applicabili alle banche popolari le seguenti norme del codice civile (viene dunque meno la non applicabilità a tale categoria di istituti):

- 2346, sesto comma, vale a dire, la possibilità di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti;
- 2526, in materia di soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito, che demanda all'atto costitutivo la possibilità di emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni e di stabilirne i diritti patrimoniali o amministrativi e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili.

I predetti strumenti finanziari si distinguono in strumenti partecipativi, dotati di diritti amministrativi e/o patrimoniali, e, in ogni caso, rappresentativi di una partecipazione sociale, e strumenti meramente finanziari o di debito, che non attribuiscono la qualità di socio e, anche quando sono correlati da diritti amministrativi, non consentono il diritto di voto in assemblea.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari

forniti del diritto di voto è regolato dalla disciplina ordinaria delle società per azioni (articoli 2437 e seguenti).

La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati. Ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del D.L. n. 145 del 2013, tale norma si interpreta nel senso che il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito;

- 2538, terzo comma, in materia di deroghe al voto capitario, che consente all'atto costitutivo di attribuire ai soci cooperatori persone giuridiche più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri;
- 2541, che disciplina le assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari privi del diritto di voto nell'assemblea generale;
- 2542, primo comma, che attribuisce la nomina degli amministratori all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo;
- 2543, terzo comma, che consente ai possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione di eleggere, se lo statuto lo prevede, fino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo;
- 2544, secondo comma, primo periodo e terzo comma, che in caso di sistema dualistico, limita ad un terzo del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione il numero dei componenti che possono essere eletti dai possessori di strumenti finanziari e, in caso di sistema monistico, stabilisce che agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

Accanto alle norme inapplicabili secondo il precedente regime, si dispone la non applicazione alle banche popolari dell'articolo 2542, secondo comma, del codice civile.

Di conseguenza, la maggioranza degli amministratori non dovrà più essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Numero massimo di deleghe

E' innalzato da 10 a 20 il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, tale numero – la cui determinazione resta in capo agli statuti delle banche popolari - non può essere inferiore a 10 (nuovo comma 2-bis dell'articolo 150-bis TUB).

La disposizione in commento costituisce una deroga espressa all'articolo 2539, primo comma, del codice civile, che per le cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni fissa tale limite massimo a 10 deleghe.

Si rammenta che la disciplina delle deleghe di voto costituisce una delle modifiche più rilevanti recentemente operate al D.Lgs. n. 58 del 1998 (Testo Unico Finanziario – TUF), per effetto del D.Lgs. n. 27 del 2010 e poi del D.L. n. 91 del 2014. Nelle valutazioni della dottrina essa viene generalmente inserita fra gli strumenti a tutela delle minoranze, in quanto finalizzata ad un più intenso coinvolgimento dei piccoli azionisti nelle attività della società. Va peraltro ricordato che, in base al comma 4 dell'articolo 137 del TUF, le disposizioni in materia di deleghe di voto non si applicano alle società cooperative. Nelle previsioni dell'articolo 136 del TUF, la delega presuppone una "sollecitazione", vale a dire la richiesta di conferimento di deleghe rivolta alla generalità degli azionisti. La sollecitazione è effettuata dall'intermediario, su incarico del committente, mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega. La sollecitazione è infatti riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle società di gestione del risparmio, alle SICAV e alle società di capitali aventi per oggetto esclusivo l'attività di sollecitazione. Particolari disposizioni sono contenute, all'articolo 141, per quanto concerne la raccolta di deleghe effettuata da associazioni di azionisti.

Disciplina transitoria

Ai sensi del **comma 2** dell'articolo 1, alle banche popolari è concesso un termine di diciotto mesi per adeguarsi alla nuova disciplina sui limiti all'attivo introdotta dall'articolo in commento, che decorre dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia.

Le altre disposizioni introdotte dall'articolo in commento, in assenza di specifiche prescrizioni sull'entrata in vigore, sono immediatamente applicabili.

Limiti temporali ai diritti di voto

Il **comma** 2-bis dispone che gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al medesimo comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ¹. In caso di violazione

¹ Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Si ricorda che l'articolo 2377 del codice civile disciplina le ipotesi di annullabilità delle deliberazioni assunte dall'assemblea, stabilendo che quelle non prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.

La deliberazione non può essere annullata:

- 1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea;
- 2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
- 3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i

¹⁾ esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile:

²⁾ possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

³⁾ sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

⁴⁾ assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.

Articolo 2

(Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(Portabilità conti correnti)

(Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento)

dei

servizi

- 1. Gli istituti bancari e i prestatori di servizi 1. Il presente articolo reca la disciplina di pagamento, in caso di trasferimento di sulla trasferibilità un conto di pagamento, adottano e pagamento portabilità a carico del cliente.
- l'istituto bancario o il prestatore di servizi trasferimento, disponibilità esistente sul conto trasferimento
- connessi al conto di concludono la procedura di cui all'articolo pagamento detenuto da un consumatore 10, paragrafi da 2 a 6, della direttiva n. presso un prestatore di servizi di 2014/92/UE del Parlamento europeo e del pagamento verso un altro prestatore di Consiglio del 23 luglio 2014, entro i servizi di pagamento secondo quanto termini ivi previsti, senza oneri e spese di previsto al capo III della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. 2. In caso di mancato rispetto delle 2. Ai fini del presente articolo, per modalità e dei termini di cui al comma 1, «servizio di trasferimento» si intende il
- su richiesta di pagamento è tenuto a risarcire il cliente consumatore, da un prestatore di servizi in misura proporzionale al ritardo e alla di pagamento ad un altro, delle di informazioni su tutti o su alcuni ordini pagamento al momento della richiesta di permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine.
- 3. In caso di richiesta di trasferimento del 3. I prestatori di servizi di pagamento conto di pagamento, unitamente alla forniscono il servizio di trasferimento tra richiesta di trasferimento di strumenti i conti di pagamento detenuti nella stessa finanziari, di ordini di pagamento e di valuta a tutti i consumatori ulteriori servizi e strumenti ad esso intendono aprire o che sono titolari di un associati, la portabilità si conclude senza conto di pagamento presso un prestatore ulteriori oneri e spese per il consumatore. di servizi di pagamento.
- 4. All'articolo 116 del testo unico delle 4. Il servizio di trasferimento è avviato leggi in materia bancaria e creditizia, di cui dal prestatore di servizi di pagamento

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

385, dopo il comma 1, è inserito il tale fine, il consumatore rilascia al «1-bis. Le banche e gli intermediari ricevente una specifica autorizzazione finanziari rendono noti gli indicatori che all'esecuzione assicurano la trasparenza informativa alla trasferimento. clientela, quali l'indicatore sintetico di e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari.».

al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. ricevente su richiesta del consumatore. A prestatore di servizi di pagamento del servizio

- 5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio trasferimento entro il termine di dodici lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto abbia due o più titolari, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.
- Attraverso l'autorizzazione consumatore:
- a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;
- identifica specificamente bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti:
- c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

servizi di pagamento trasferente.

- 7. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
- 8. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
- 9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 144, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Si applica il titolo VIII del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
- 10. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.

- 11. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di del consumatore pagamento precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.
- 12. Se nell'ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l'articolo 126-septies, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
- 13. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.
- 14. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalità con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
- 15. Le disposizioni del presente articolo

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

si applicano, in quanto compatibili e secondo le modalità e i termini definiti dai decreti di cui al comma 18, anche al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore.

16. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

17. All'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari».

18. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 16 nonché le modalità e i termini per l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo. In sede di prima attuazione, i decreti di cui al primo periodo sono emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I prestatori di servizi di pagamento si

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

adeguano alle disposizioni del presente articolo sulla trasferibilità dei servizi di pagamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. I commi 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di portabilità dei conti di pagamento.

In particolare, gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, nel caso di trasferimento di un conto di pagamento su richiesta di un cliente, devono dare corso al trasferimento senza oneri o spese di portabilità a carico del cliente, entro i termini predefiniti dalla Direttiva n. 2014/92/UE.

Il provvedimento in esame recepisce nell'ordinamento la disciplina procedurale del trasferimento dei conti di pagamento contenuta dalla citata Direttiva 2014/92/UE, indicando dettagliatamente gli adempimenti che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a svolgere.

In caso di mancato rispetto dei termini, si prevede che il cliente sia indennizzato per il ritardo, in misura proporzionale al ritardo stesso e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

Sono inoltre introdotti ulteriori adempimenti di trasparenza informativa da fornire alla clientela.

La segnalazione dell'AGCM ai fini della legge annuale sulla concorrenza

La norma in esame recepisce quanto richiesto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – nelle proposte di riforma concorrenziale al Parlamento e al Governo, ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza per l'anno 2014, pubblicata nel luglio 2014.

L'Antitrust, per quanto riguarda l'adozione di strumenti che favoriscano la spinta competitiva innescata dai consumatori di servizi bancari, ha sottolineato che essi devono mirare ad aumentare il tasso di mobilità della clientela, che risulta ancora oggi di modesto rilievo. A parere dell'Autorità sussistono, infatti, problemi di trasparenza e completezza informativa, permangono vincoli non necessari tra servizi bancari e si registrano tempistiche ancora troppo lunghe in caso di trasferimento di alcuni servizi.

Relativamente al grado di trasparenza delle informazioni a favore dei clienti bancari, si osserva che, nonostante l'introduzione di indicatori sintetici di costo, la scarsa mobilità registrata e la grande dispersione dei prezzi segnalano il permanere di ostacoli informativi per i consumatori e difficoltà alla mobilità; si reputa necessario fornire ai consumatori adeguati strumenti di comparazione tra il costo del proprio conto e quelli

offerti dalle altre banche mediante lo sviluppo di motori di ricerca indipendenti dalle banche (e in concorrenza tra loro).

A tal fine appare all'Antitrust necessario integrare le attuali norme contenute nel TUB – titolo VI, capo 1 (decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385) in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali delle condizioni con i clienti, rendendo obbligatorio il termine entro cui il processo di trasferimento di un conto corrente deve essere terminato. Tale termine non dovrebbe superare i 15 giorni lavorativi, come previsto dalla proposta di direttiva comunitaria sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (COM(2013)266) (adesso direttiva 2014/92/UE). A ciò andrebbe associata una disposizione che obblighi la banca, laddove il trasferimento non venisse concluso entro tale termine per responsabilità della stessa banca, a risarcire il cliente in una misura proporzionata al ritardo e alla disponibilità sul conto corrente. Il trasferimento del conto corrente deve garantire altresì il trasferimento dei servizi e strumenti di incasso/pagamento ad esso associati, senza oneri a carico del correntista. Vanno infine introdotti strumenti che favoriscano lo sviluppo di motori di ricerca indipendenti dalle banche (e in concorrenza tra loro) che consentano un più agevole confronto tra i servizi bancari da parte dei consumatori.

Le norme in esame: richiamo della direttiva europea

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo 2 chiarisce che il presente articolo (integralmente sostituito dalla Camera dei deputati) reca la disciplina sulla trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento detenuto da un consumatore presso un prestatore di servizi di pagamento verso un altro prestatore di servizi di pagamento secondo quanto previsto al capo III della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Direttiva 2014/92/UE

In estrema sintesi, le disposizioni europee fissano una tempistica chiaramente scandita per il completamento della procedura di trasferimento, la cui efficacia sostanzialmente dipende dalle date indicate dal consumatore nell'autorizzazione fornita ai prestatori di servizi di pagamento.

In particolare, detta autorizzazione precisa la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti dal conto di pagamento aperto o detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente; tale data deve essere indicata ad almeno sei giorni lavorativi dal momento in cui il prestatore di servizi di pagamento "ricevente" ottiene i documenti necessari all'operazione di portabilità da parte del prestatore "trasferente" (paragrafo 2).

Entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore, il ricevente è tenuto ad attivarsi per chiedere al trasferente delle specifiche informazioni e per chiedere il compimento di specifiche operazioni, tra cui la chiusura del conto di provenienza (paragrafo 3).

Entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta del prestatore di servizi "ricevente", il prestatore "trasferente" deve fornire le opportune informazioni; adempie alle richieste

del soggetto "trasferente" con decorrenza dalla data indicata dal consumatore nell'autorizzazione (paragrafo 4).

Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni da parte del trasferente, il ricevente esegue le operazioni necessarie ad assicurare l'operatività del nuovo conto, sempre a decorrere dalla data indicata dal consumatore.

Si rammenta che la Direttiva 2014/92/UE disciplina la comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Essa in particolare fornisce la disciplina relativa alla trasparenza e alla comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per i conti di pagamento detenuti nell'Unione, nonché la disciplina del trasferimento del conto di pagamento all'interno di uno Stato membro e le norme per agevolare l'apertura di un conto di pagamento transfrontaliero da parte dei consumatori. Inoltre viene fissato il quadro di riferimento di norme e condizioni in base al quale gli Stati membri devono garantire nell'Unione il diritto dei consumatori di aprire e utilizzare un conto di pagamento con caratteristiche di base.

In merito alla disciplina dei trasferimenti di conti di pagamento, scopo della direttiva è evitare ai consumatori che intendono trasferire i propri conti di pagamento di incorrere in eccessivi oneri amministrativi e finanziari; si intende imporre ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di offrire ai consumatori una procedura chiara, rapida e sicura per trasferire i conti di pagamento, compresi i conti di pagamento con caratteristiche di base.

La direttiva lascia agli Stati membri la facoltà, in caso di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati entrambi sul loro territorio, di introdurre o conservare meccanismi diversi da quelli previsti nella norma europea, se tale circostanza è chiaramente nell'interesse del consumatore, se non vi sono oneri supplementari e la conclusione del trasferimento è effettuata secondo la tempistica dettata dalla direttiva (articolo 10, par. 1).

Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è considerato responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore (articolo 10, par. 1).

Viene consentito agli Stati membri di utilizzare strumenti supplementari, quali apposite soluzioni tecniche, che eccedono gli obblighi fissati dalla direttiva (ad esempio, il servizio di trasferimento può essere fornito entro termini abbreviati ovvero il prestatore di servizi di pagamento può essere tenuto ad assicurare, su richiesta del consumatore, il reindirizzamento automatico o manuale dei bonifici ricevuti sul precedente conto di pagamento verso il nuovo conto di pagamento per un determinato periodo a decorrere dal ricevimento dell'autorizzazione al trasferimento). I prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare tali strumenti supplementari su base volontaria, anche quando ciò non sia imposto da uno Stato membro.

La direttiva pone specifici obblighi di cooperazione tra prestatori di servizi di pagamento trasferente e ricevente durante le procedure di trasferimento; si tratta ad esempio di obblighi informativi, utili a riattivare i pagamenti sul nuovo conto di pagamento. Dette informazioni non possono andare oltre quanto necessario per effettuare il trasferimento.

Le norme della direttiva proteggono inoltre i consumatori da perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, causate da eventuali errori commessi dai prestatori di servizi di pagamento interessati dal processo di trasferimento; i consumatori devono essere sollevati dalle perdite finanziarie derivanti dal pagamento di spese supplementari, interessi o altri oneri nonché sanzioni pecuniarie, penali o qualsiasi altro tipo di danno

finanziario a causa del ritardo nell'esecuzione del pagamento. Ai sensi dell'articolo 13, le norme di recepimento nazionali devono garantire che, nel caso di perdite subite dal consumatore causate direttamente dal mancato rispetto, da parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi a lui imposti, dette perdite siano rimborsate senza indugio dal responsabile della violazione delle procedure.

Le norme della direttiva (paragrafo 2 dell'articolo 10) dispongono che il prestatore di servizi di pagamento "ricevente" (presso cui è trasferito il conto) deve eseguire il servizio di trasferimento solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione del consumatore. Si prevede, nel caso in cui il conto abbia due o più titolari, che l'autorizzazione sia fornita da ciascuno di essi.

Con l'autorizzazione, il consumatore deve fornire uno specifico consenso a ciascuno dei prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella procedura ("trasferente" e "ricevente") ad eseguire ciascuna delle specifiche operazioni elencate ai paragrafi 3 e 5 dell'articolo 10

Inoltre l'autorizzazione consente al consumatore:

☐ di identificare	specificamente i	bonifici in entrata	a, gli ordini peri	manenti di b	onifico e
gli ordini relativi	ad addebiti dirett	i che devono esse	ere trasferiti;		

□ di precisare la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti dal conto di pagamento aperto o detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente.

Entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell'autorizzazione (ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 10) il prestatore di servizi di pagamento ricevente chiede al prestatore di servizi di pagamento trasferente di eseguire una serie di operazioni, se previsto nell'autorizzazione del consumatore:

- a) trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore, al consumatore stesso, l'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti;
- b) trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore, al consumatore stesso le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi;
- c) quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente non fornisce un sistema di reindirizzamento automatico dei bonifici in entrata e degli addebiti diretti verso il conto di pagamento detenuto dal consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, cessare di accettare gli addebiti diretti e i bonifici in entrata con effetto a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione;
- d) annullare gli ordini permanenti con effetto a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione:
- e) trasferire l'eventuale saldo positivo sul conto di pagamento aperto o detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente alla data indicata dal consumatore;

f) chiudere il conto di pagamento detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento trasferente alla data indicata dal consumatore.

Ai sensi del paragrafo 4, dopo aver ricevuto la richiesta dal prestatore di servizi di pagamento ricevente, il prestatore di servizi di pagamento trasferente esegue le seguenti operazioni, se previsto nell'autorizzazione del consumatore:

- a) trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente le informazioni di cui alle lettere *a*) *e b*) (informazioni su bonifici, ivi compresi quelli ricorrenti, e sugli addebiti diretti effettuati sul conto gestito dal "trasferente") richiamate *supra*, entro cinque giorni lavorativi;
- b) quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente non fornisce un sistema di reindirizzamento automatico dei bonifici e degli addebiti diretti, cessare di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento con effetto a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione.

Si rammenta che la direttiva consente agli Stati membri di richiedere al prestatore di servizi di pagamento trasferente di informare il pagatore o il beneficiario delle ragioni per cui un'operazione di pagamento non viene accettata. Appare quindi opportuno chiarire se tale informativa viene o meno recepita nell'ordinamento interno;

- c) annullare gli ordini permanenti con effetto a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione;
- d) trasferire l'eventuale saldo positivo dal conto di pagamento al conto di pagamento aperto o detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente alla data indicata nell'autorizzazione;
- e) fatto salvo quanto previsto dalla direttiva PSD in materia di estinzione anticipata dei contratti (articolo 45, paragrafi 1 e 6 della direttiva 2007/64/CE relativi, rispettivamente, alla possibilità dell'utente di servizi di pagamento di sciogliere i contratti in essere ed alla possibilità degli Stati di fissare regole più favorevoli), chiudere il conto di pagamento alla data indicata nell'autorizzazione se il consumatore non ha obblighi pendenti su tale conto di pagamento e purché siano state completate le operazioni di cui alle lettere a), b) e d). Il prestatore di servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore se tali obblighi pendenti impediscono la chiusura del conto di pagamento del consumatore.

Ai sensi del paragrafo 5, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento trasferente, il prestatore di servizi di pagamento ricevente, se e come convenuto nell'autorizzazione e nella misura in cui le informazioni fornite dal prestatore di servizi di pagamento trasferente o dal consumatore consentono al prestatore di servizi di pagamento ricevente di provvedervi, esegue le seguenti operazioni:

- a) immette gli ordini permanenti di bonifico disposti dal consumatore ed eseguirli con effetto a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione;
- b) compie i preparativi necessari per accettare gli addebiti diretti ed accettarli con effetto a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione;
- c) se del caso, informa i consumatori dei loro diritti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 260/2012;
- d) comunica ai pagatori indicati nell'autorizzazione e che effettuano bonifici ricorrenti in entrata sul conto di pagamento del consumatore le coordinate del

- conto di pagamento del consumatore presso il prestatore ricevente e trasmette ai pagatori una copia dell'autorizzazione del consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno per informare il pagatore chiede al consumatore o al prestatore di servizi di pagamento trasferente di fornire le informazioni mancanti;
- e) comunica ai beneficiari indicati nell'autorizzazione e che usano l'addebito diretto per prelevare fondi dal conto di pagamento del consumatore le coordinate del conto di pagamento del consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente e la data dalla quale gli addebiti diretti saranno eseguiti da tale conto di pagamento; trasmette ai beneficiari una copia dell'autorizzazione del consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno per informare il beneficiario chiede al consumatore o al prestatore di servizi di pagamento trasferente di fornire le informazioni mancanti.

Ove il consumatore scelga di comunicare personalmente le informazioni di cui alle lettere d) ed e) ai pagatori o ai beneficiari, invece che fornire al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a provvedervi, il ricevente fornisce al consumatore le lettere standard per la comunicazione delle coordinate del conto di pagamento e della data di inizio specificata nell'autorizzazione entro i termini di cui al primo comma del presente paragrafo.

Infine, fatti salvi i limiti di utilizzo dei servizi di pagamento eventualmente pattuiti tra prestatore di servizi di pagamento e utente (ai sensi del l'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE), il prestatore di servizi di pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento prima della data indicata nell'autorizzazione del consumatore, onde evitare di interrompere la fornitura al consumatore dei servizi di pagamento nel corso della fornitura del servizio di trasferimento (paragrafo 6).

Disciplina delle procedure di trasferimento di conti di pagamento

Il **comma 2** definisce il «servizio di trasferimento» come il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine.

Il **comma 3** stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento.

Il **comma 4** prevede che il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tale fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento.

Il **comma 5** impone al prestatore di servizi di pagamento ricevente di eseguire il servizio di trasferimento entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto abbia due o più titolari, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.

Il **comma 6** prevede che, attraverso l'autorizzazione, il consumatore:

- a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;
- b) identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti.
- c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente.

Il **comma** 7 dispone che ai fini del presente articolo si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 11 del 2010².

In particolare, l'articolo 1 del d.lgs. 11/2010 reca le seguenti definizioni:

- a) «consumatore»: la persona fisica di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
- b) «servizi di pagamento»: le seguenti attività:
 - 1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
 - 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
 - 3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
 - 3.1. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
 - 3.2. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
 - 3.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
 - 4) Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
 - 4.1. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
 - 4.2. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

² Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2010, n. 36, S.O.

- 4.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
- 5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
- 6) rimessa di denaro;
- 7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
- c) «operazione di pagamento»: l'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
- d) «sistema di pagamento» o «sistema di scambio, di compensazione e di regolamento»: un sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;
- e) «pagatore»: il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento;
- f) «beneficiario»: il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento;
- g) «prestatore di servizi di pagamento»: uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- h) «utilizzatore di servizi di pagamento» o «utilizzatore»: il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi;
- i) «contratto quadro»: il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento;
- l) «conto di pagamento»: un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento;
- m) «fondi»: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall' articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB;
- n) «rimessa di denaro»: servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione;
- o) «ordine di pagamento»: qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento;
- p) «data valuta»: la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;

- q) «autenticazione»: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza;
- r) «identificativo unico»: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento;
- s) «strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;
- t) «micro-impresa»: l'impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla *raccomandazione n. 2003/361/CE* della Commissione, del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE;
- u) «giornata operativa»: il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;
- v) «addebito diretto»: un servizio di pagamento per l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo;
- z) «area unica dei pagamenti in euro»: l'insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo regole e standard definiti in appositi documenti;
- aa) «tasso di cambio di riferimento»: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal fornitore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico.

Il **comma 8** considera il prestatore di servizi di pagamento ricevente responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, che impongono la forma scritta e la consegna di una copia al cliente, salvo deroghe motivate stabilite dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio per ragioni tecniche.

Il **comma 9** prevede l'applicazione, per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo, delle sanzioni previste dall'articolo 144, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.160 a euro 64.555. Si applica il titolo VIII del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 che, appunto, reca la disciplina per l'applicazione delle sanzioni.

Il **comma 10** stabilisce che per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.

Il **comma 11** prevede che il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.

Il **comma 12** prevede l'applicazione dell'articolo 126-*septies*, commi 1 (assenza di penalità e spese di chiusura) e 3 (in caso di recesso dal contratto dell'utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale), del decreto legislativo n. 385 se, nell'ambito del servizio di trasferimento, il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine.

Il **comma 13** dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.

Il **comma 14** stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalità con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono regolati ai sensi dei capi I e II-bis del titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993, che disciplinano la trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti in relazione ai servizi di pagamento e alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari.

Il **comma 15** prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili e secondo le modalità e i termini definiti dai decreti di cui al comma 18, anche al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore.

Risarcimento per ritardo

Il **comma 16**, in caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, pone a carico del prestatore di servizi di pagamento inadempiente l'obbligo di indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

Il **comma 18** demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 16, nonché delle modalità e dei termini di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo.

In sede di prima attuazione, i decreti di cui al primo periodo sono emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo sulla trasferibilità dei servizi di pagamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Norme sulla trasparenza

Il **comma 17** dell'articolo in esame aggiunge un comma 1-bis all'articolo 116 del TUB in materia di trasparenza, ai sensi del quale le banche e gli intermediari finanziari devono rendere noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari.

Abrogazioni

Il **comma 19** abroga i commi 584 e 585 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, che disciplinavano sommariamente la materia in oggetto.

Articolo 2-bis

(Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

- 1. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento o del conto corrente presso un istituto bancario o un prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento fornisce al consumatore, in seguito alla sua richiesta e nei termini di cui al paragrafo dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, la seguente assistenza:
- a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore medesimo nei precedenti tredici mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
- b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto detenuto dal consumatore sul conto di pagamento o

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

sul conto corrente aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del consumatore;

c) chiudere il conto detenuto dal consumatore.

L'articolo prevede che, nel caso di richiesta di trasferimento transfrontaliero di un conto di pagamento o di un conto corrente verso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta, quest'ultimo è tenuto a fornire, nei termini previsti dalla disciplina europea (articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/92/UE), la seguente assistenza:

- a) fornitura gratuita di un insieme di informazioni (in particolare concernenti gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti). Ciò non comporta, per il nuovo prestatore di servizi di pagamento, alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
- b) trasferimento dell'eventuale saldo positivo sul conto aperto o detenuto dal cliente presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del cliente;
- c) chiusura del conto detenuto dal cliente.

L'articolo 11 della direttiva (Agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori) dispone che:

- 1. Gli Stati membri assicurano che, quando un consumatore comunica al suo prestatore di servizi di pagamento che intende aprire un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento situato in un altro Stato membro, il prestatore di servizi di pagamento presso il quale il consumatore detiene il conto di pagamento fornisca al consumatore, in seguito alla sua richiesta, la seguente assistenza:
 - a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui

- bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
- trasferire l'eventuale saldo positivo del conto di pagamento detenuto dal consumatore sul conto di pagamento aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto di pagamento del consumatore;
- c) chiudere il conto di pagamento detenuto dal consumatore.
- 2. Fatto salvo l'articolo 45, paragrafi 1 e 6 della direttiva 2007/64/CE e se il consumatore non ha obblighi pendenti sul conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento presso il quale il consumatore detiene il conto di pagamento conclude la procedura di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del paragrafo 1 del presente articolo alla data specificata dal consumatore, che deve essere fissata ad almeno sei giorni lavorativi dopo il ricevimento della richiesta del consumatore da parte di tale prestatore di servizi di pagamento, salvo diverso accordo tra le parti. Il prestatore di servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore se tali obblighi pendenti impediscono la chiusura del conto di pagamento.

Articolo 3

(Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della Cassa depositi e prestiti Spa).

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di rafforzare l'attività di SACE dell'export S.p.A. supporto dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, SACE S.p.A. è autorizzata a svolgere il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. nel rispetto disposizioni di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Tale attività è svolta previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto normative internazionali, europee e nazionali in materia. SACE S.p.A. in conformità alla citata normativa, definisce le modalità operative più idonee relativamente a quanto previsto nel presente articolo.

1. Al fine di rafforzare l'attività della società Cassa depositi e prestiti Spa a esportazioni supporto delle dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, la medesima società, direttamente tramite la società SACE Spa, svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

2. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, convertito, n. 78, modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, successive e modificazioni, le parole: «quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato» sono soppresse.

L'articolo - integralmente sostituito rispetto alla sua formulazione originaria- al comma 1 attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti la competenza a svolgere attività creditizia, che può esercitarla direttamente o tramite SACE, ovvero tramite una diversa società controllata, in quest'ultimo caso previa autorizzazione della Banca d'Italia. Al comma 2 viene conseguentemente modificata la disciplina della cd. *export* banca, contenuta nell'articolo 8 del D.L. 78/2009, consentendo l'utilizzo dei fondi provenienti dalla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti per tutte le operazioni volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, e non solo quelle – come precedentemente stabilito – assistite da garanzia o assicurazione della SACE o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni siano garantite da uno Stato.

Si rammenta che l'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto legge n. 269/2003 ha previsto che la CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma, lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. Il comma 8 del medesimo articolo ha stabilito che la CDP S.p.A. per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.A. debba istituire un sistema "separato" ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. E' stato previsto che sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti ivi indicati.

Articolo 4

(Piccole e medie imprese innovative)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

- 1. All'articolo 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 5-decies è inserito il seguente: «5-undecies. Per "piccole e medie imprese innovative", di seguito "PMI innovative", si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che possiedono i seguenti requisiti:
- a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- b) la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- c) l'assenza di possesso di azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- *d)* l'assenza di iscrizione al registro speciale previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla

1. Per «piccole e medie imprese seguito «PMI innovative», di innovative», si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:

a) identica;

b) identica:

c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;

d) identica;

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

legge 17 dicembre 2012, n. 221;

e) almeno due dei seguenti requisiti:

1) volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di e) identica;

1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e sperimentazione, competitivo, quali prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre n. 179, convertito, 2012, modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione. inclusi soci amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le risultano dall'ultimo bilancio spese approvato e sono descritte in nota integrativa;

2) identico;

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

dottorato di ricerca o che sta svolgendo dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione. dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

- 3) titolarità. anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a topografia prodotto una di semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.».
- 2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei delle dati personali, informazioni per le PMI innovative: relative, all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori

3) titolarità. anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a topografia di prodotto una semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

2. Identico.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

della filiera.

3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:

- 3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico. contenente le seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari materia documentazione di amministrativa, di cui al decreto del **Presidente** della Repubblica dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
 - a) ragione sociale e codice fiscale;
- *a)* data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- **b)** identica;
- *b)* sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- c) identica;

c) oggetto sociale;

- d) identica;
- *d)* breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- *e)* breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
- *e)* elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, *holding*, con autocertificazione di veridicità;
- f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;

f) elenco delle società partecipate;

g) identica;

g) curriculum vitae dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è

h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

connessa all'attività innovativa delle PMI;

personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;

- h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- i) identica;
- *i)* ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- *l)* identica;
- *l)* elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- **m)** identica;

m) sito *internet*.

- n) numero dei dipendenti;
- 4. Le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 3.
- o) identica.

- 5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla *home page* del proprio sito *Internet*.
- 4. Le informazioni di cui **ai commi 2 e** 3 sono aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui **ai commi 2 e** 3.

6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti

5. Identico.

6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma

dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione

presso l'ufficio del registro delle imprese.

- 7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
- 8. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- 9. Alle PMI innovative così come definite dall'articolo 1, comma undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano gli articoli 26, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, 179 convertito, n. modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative, costituite da non oltre 7 anni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.

8. Identico.

9. Alle PMI innovative si applicano gli articoli 26, fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Commissione del 17 giugno 2014.

loro prima vendita commerciale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

9-bis. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla prima vendita commerciale, l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012. n. 221, successive e modificazioni, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.

10. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

10. Identico:

θa) all'articolo 1:

1) al comma 5-novies, le parole: «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative» sono sostituite dalle seguenti: «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per le PMI innovative» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

o in PMI innovative, come individuati, rispettivamente, dalle lettere *e*) e *f*) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2014»;

2) dopo il comma 5-decies è inserito il seguente:

«5-undecies. Per "piccola e media impresa innovativa" o "PMI innovativa" si intende la PMI definita dall'articolo 4, comma 1, del decretolegge 24 gennaio 2015, n. 3»;

a) alla rubrica del capo III-quater, del titolo III, della Parte II, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «e le PMI innovative»; a) identica;

b) all'articolo 50-quinquies:

- *b) identica*;
- 1) alla rubrica, dopo le parole: *«start-up* innovative» sono inserite le seguenti: *«e PMI innovative»*;
- 2) al comma 1, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative»;
- 3) al comma 2, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

innovative e in PMI innovative»;

c) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo le parole: «start-up innovative» sono aggiunte le seguenti: «, dalle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative».

c) identica;

c-bis) all'articolo 100-ter, comma 2, dopo le parole: «start-up innovativa» sono inserite le seguenti: «o della PMI innovativa»;

c-ter) all'articolo 100-*ter*, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificazioni, per successive sottoscrizione o l'acquisto e per la alienazione successiva di rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

all'offerta tramite portale;

- entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
- 1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
- 2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote; tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
- 3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;

c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente ai sensi della lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la certificazione successiva effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio diritti sociali. sostituisce esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

Il regime alternativo trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove è altresì prevista apposita casella o altra idonea per esercitare l'opzione modalità ovvero indicare l'intenzione applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della parte II, titolo II, capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative e da PMI innovative ovvero di quote

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

rappresentative del capitale delle medesime. effettuati secondo modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti. nonché apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, gli intermediari provvedono a intestare le detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione dell'elenco dei titolari delle partecipazioni al registro delle imprese ed è soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di cui al comma 2-bis del presente articolo, la successiva registrazione effettuata dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile».

10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

di attività imprenditoriale e l'obiettivo di garantire una più applicazione uniforme disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati. costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993. 580. successive n. e modificazioni.

10-ter. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce nel proprio sito internet istituzionale un portale nel quale sono indicati tutti i documenti e le informazioni necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in favore delle piccole e medie imprese innovative di cui al presente articolo e delle start-up innovative di cui al comma dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012. n. 221. successive e modificazioni. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane. strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

11. All'articolo 25, del citato decretolegge n. 179 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni: 11. *Identico*.

- a) al comma 2, primo periodo, le parole: «di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse;
- b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;».

11-bis. È istituito, entro il 30 luglio 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle start-up innovative (SUI). \mathbf{II} portale fornire informatico deve chiare informazioni rispetto alle modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari utilizzatori. Il portale deve altresì contenere una sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare attenzione ad mappatura dettagliata degli incubatori e delle strutture di sostegno alle start-Le amministrazioni ир stesse. interessate provvedono all'attuazione

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11-ter. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* all'articolo 25, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:
- «b) è costituita da non più di sessanta mesi»;
- b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le parole: «quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno».

11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015, a 13,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo parzialmente utilizzando, scopo quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 0,5 milioni di per l'anno euro 2015. l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

11-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-sexies. All'articolo 25 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: «holding» sono inserite le seguenti: «ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni»;

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

b) al comma 16, il terzo periodo è soppresso.

11-septies. All'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: «entro il primo marzo di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° settembre di ogni anno».

In 11-octies. deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni assunte nel capitale delle imprese beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di qualora acquisizione ovvero, l'investitore sia una società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle disposizioni generali di cui al decreto del Ministro delle attività produttive gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2004, dovute all'investitore, non sono versate per il periodo eccedente i sette anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di rifermento degli interventi di cui al presente comma.

11-novies. Dopo il numero 7 della

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è inserito il seguente:

«7-bis. per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012. 221, successive n. e modificaizioni, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 del citato articolo 25, il limite di importo di cui al numero 7 della presente lettera è aumentato da 15.000 euro a 50.000 euro».

12. All'onere derivante dal comma 9, valutato in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio.».

12. All'onere derivante dai commi 9 e 9-bis, valutato in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati le modalità di attuazione delle agevolazioni e i requisiti degli organismi di cui al

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

comma 9-bis.

12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9-bis del presente articolo subordinata, ai sensi dell'articolo 108. paragrafo 3, del **Trattato** sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione Commissione europea; richiesta provvede il Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo introduce la definizione di "piccole e medie imprese innovative", che potranno accedere ad alcune delle semplificazioni, agevolazioni ed incentivi attualmente riservati alle *start-up* innovative dalla legislazione vigente. L'articolo interviene inoltre sull'ambito di applicazione della normativa sulle *start-up* innovative, con lo scopo di estendere la relativa disciplina agevolata a ulteriori soggetti.

In particolare, il **comma 1** introduce la definizione di PMI innovative, ma **la Camera dei deputati ha emendato** il testo originario del decreto, per cui essa non si inserisce più nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie (comma 5-undecies, articolo 1, decreto legislativo 58/1998, TUF). Per la definizione di PMI il comma 1 del testo in esame rinvia a quella contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE, ossia le imprese che: occupano meno di 250 persone; il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro; oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. **La Camera dei deputati, sul punto, ha aggiunto il requisito** di essere società di capitali, costituite anche in forma cooperativa.

Il medesimo comma 1 individua i requisiti necessari per la qualifica di PMI innovativa. Per quanto riquadra le caratteristiche generali, possono essere qualificate innovative le PMI: residenti in Italia o in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; che abbiano l'ultimo bilancio certificato e l'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; non siano in possesso di azioni quotate su un mercato regolamentato (in virtù di un emendamento **approvato dalla Camera dei deputati**); non siano iscritte al registro speciale previsto per le *start-up* innovative e l'incubatore certificato. Si ricorda che l'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 179/ 2012, ha previsto l'istituzione da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui

all'articolo 2188 del codice civile, a cui la *start-up* innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter accedere agli appositi benefici. Con riguardo all'individuazione del contenuto innovativo dell'impresa, è inoltre necessaria la presenza di almeno due dei seguenti requisiti: volume di spesa in ricerca e sviluppo; personale qualificato; titolarità di privative industriali. Nello specifico i requisiti richiesti sono:

- 1) volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa, escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Sono da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative alla sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale, ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso; Si ricorda che anche la disciplina delle start-up innovative prevede, accanto ad alcuni requisiti attinenti alle caratteristiche generali delle imprese, anche il possesso di almeno due dei tre requisiti attinenti all'innovatività relativi alla spesa in ricerca e sviluppo, personale qualificato e titolarità di brevetti. In particolare per le start-up innovative il volume di spesa in ricerca e sviluppo (la Camera dei deputati ha inserito, accanto a questi ultimi, anche l'innovazione) deve esser uguale o superiore al 15 per cento (articolo 25, comma 2, lett. h), n. 1) del D.L. 178/2012). Il computo della percentuale e la specificazione delle spese che possono annoverarsi in quelle in ricerca e sviluppo sono analoghi a quelli previsti dalla disposizione in commento per le PMI innovative; la Camera dei deputati, sul punto, ha aggiunto le spese per acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo, oltre ad escludere, dal calcolo, non solo le spese per l'acquisto ma anche quelle per la locazione di beni immobili. Con specifico riferimento ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati si ricorda che essi sono definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. L'«incubatore certificato» è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative;
- 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; Per le *start-up* innovative l'impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di personale altamente qualificato (dottorato di ricerca) deve esser in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro

complessiva, o due terzi in caso di possesso della laurea magistrale (articolo 25, comma 2, lett. h), n. 2) del DL 178/2012).

3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale³ ovvero titolarità dei diritti relativi a programmi per elaboratore (software), purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa. Tale requisito relativo al possesso di brevetti, marchi, modelli, oltre che in relazione a invenzioni industriali, biotecnologiche, nuove varietà vegetali, anche a programmi per elaboratore (software) è identico a quello richiesto alle start-up innovative (articolo 25, comma 2, lett. h), n. 3) del DL 178/2012).

Il **comma 2** prevede l'istituzione di una apposita sezione speciale all'interno del registro delle imprese a cui le PMI innovative devono esser iscritte per poter accedere alle agevolazioni (di cui al comma 9 dell'articolo in esame). La sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera. Come già rilevato, anche per le *start-up* innovative l'articolo 25, comma 8, del DL 179/2012 ha previsto la creazione di una sezione speciale del registro delle imprese, cui le *start-up* devono iscriversi per poter accedere alle agevolazioni previste.

I **commi 3** a **4** disciplinano la procedura dell'iscrizione nel registro delle imprese con particolare riguardo alle informazioni che devono essere contenute nella domanda nonché alla frequenza per l'aggiornamento delle informazioni (30 giugno di ogni anno, visto che la Camera dei deputati ha soppresso l'altra scadenza del 31 dicembre).

La Camera dei deputati ha modificato la disposizione del comma 3, che reca l'elenco delle informazioni da inserire nella domanda in formato elettronico per l'iscrizione delle PMI innovative alla sezione speciale del registro delle imprese. Vi si precisa che le informazioni contenute nella domanda sono dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000); si richiede, come informazioni aggiuntive rispetto alla versione originaria del decreto, la ragione sociale e il codice fiscale, nonché il numero dei dipendenti; si integrano le informazioni relative all'elenco dei soci, richiedendo inoltre l'indicazione degli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce; per quanto riguarda i soci e il personale, non si richiede più genericamente il curriculum vitae, ma l'indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali, esclusi eventuali dati sensibili.

-

³ Si ricorda che il D.Lgs. 10-2-2005 n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha riordinato la disciplina sui marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

La Camera dei deputati ha anche modificato il comma 4, specificando che l'aggiornamento e il regime di pubblicità riguardano non solo le informazioni che devono essere contenute nella domanda, ma anche quelle relative al registro delle imprese a cui le PMI innovative devono esser iscritte per poter accedere alle agevolazioni. Inoltre, la Camera dei deputati ha aggiunto i commi da 3 a 6 all'articolo 100-ter del TUF (D.lgs. 58/1998), norma concernente la raccolta di capitali mediante offerte condotte su portali on line, applicabile a PMI innovative e start-up innovative. In particolare, si istituisce una modalità alternativa, rispetto all'ordinaria disciplina civilistica e finanziaria, per la sottoscrizione e la circolazione di quote di start-up innovative e PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata.

Più in dettaglio: si consente di sottoscrivere o acquistare quote mediante intermediari abilitati alla resa di servizi di investimento. Tali soggetti effettuano le operazioni di sottoscrizione o acquisto in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o acquirenti che abbiano aderito all'offerta mediante portali online. Spetta agli intermediari comunicare al registro delle imprese la propria titolarità di soci per conto terzi, con contestuale previsione di strumenti di tutela e individuazione dell'acquirente o sottoscrittore, il quale potrà chiedere in qualsiasi momento l'intestazione diretta delle quote di pertinenza; si precisa che, nel caso di successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente che abbia chiesto l'intestazione diretta delle quote, essa avvenga mediante annotazione del trasferimento nei registri dell'intermediario, senza oneri o spese per le parti; il regime alternativo di trasferimento delle quote deve essere chiaramente indicato sul portale, con idonee modalità di scelta, per l'investitore, tra la disciplina ordinaria e quella speciale; si chiarisce che la sottoscrizione, l'acquisto o l'alienazione di strumenti finanziari e titoli rappresentativi di capitale sociale di start-up innovative e PMI innovative, potrà avvenire anche senza stipulazione di un contratto scritto e con chiara evidenziazione di corrispettivi, oneri e spese gravanti sull'investitore; in mancanza di chiara indicazione, nulla sarà dovuto agli intermediari; trascorsi due anni dalla cessazione in capo all'azienda della qualità di start-up innovativa, gli intermediari dovranno intestare le quote direttamente agli investitori.

Il comma 5 specifica gli obblighi per le PMI, di trasparenza e accessibilità alle suddette informazioni.

I **commi 6 e** 7 riguardano il mantenimento o la perdita dei requisiti delle PMI innovative: entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti e depositare tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese (comma 6); entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese, mentre permane l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Il mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti è equiparato alla perdita dei requisiti stessi (**comma** 7). La Camera dei deputati ha invece soppresso il richiamo,

contenuto nel testo originario del decreto, all'applicazione dell'articolo 3 del DPR 23 luglio 2004, n. 247 relativo alla procedura di cancellazione dal registro delle imprese della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice.

Il **comma 8** contiene la clausola di salvaguardia finanziaria con riguardo alle attività aggiuntive che le disposizioni concernenti le PMI innovative comportano per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le quali vi provvedono nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma** 9 estende alle PMI innovative diverse disposizioni di favore attualmente previste dal D.L. 179/2012 per le *start-up* innovative. In seguito all'applicazione delle disposizioni sulle *start-up* richiamate nel testo del comma in esame, le PMI innovative possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

- deroghe al diritto societario, consistenti nella semplificazione di alcune procedure in materia di reintegro delle perdite, diritti attribuiti ai soci, disapplicazione della disciplina delle società di comodo e in perdita sistemica, offerta al pubblico, divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, nonché l'esonero dal versamento di alcuni diritti di bollo e di segreteria (art. 26 del D.L. 179/2012);
- agevolazioni fiscali in favore di alcuni soggetti che intrattengono rapporti, a diverso titolo, con le PMI innovative. In primo luogo, è previsto un regime vantaggioso per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori di tali imprese. Per tali soggetti, non concorre a formare l'imponibile a fini fiscali e contributivi quella parte di reddito di lavoro che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti (anche di opzione). Con riguardo al regime fiscale applicabile alle azioni, alle quote e agli strumenti finanziari partecipativi emessi a titolo di corrispettivo per l'apporto di opere e servizi in favore delle PMI innovative, fermo restando che i predetti strumenti finanziari secondo le regole generali - non sono sottoposti a tassazione in capo al soggetto apportante, nel caso delle suddette PMI detti strumenti non concorrono a formare l'imponibile fiscale anche se emessi a fronte di crediti maturati per la prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali (articolo 27 del D.L. 179/2012); - accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo Centrale di Garanzia secondo le modalità del D.M. 26 aprile 2013 e sostegno specifico nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE. Il sostegno include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle imprese innovative con investitori potenziali (articolo 30, commi 6, 7 e 8 del D.L. 179/2012);
- campagne di sensibilizzazione, pubblicità e monitoraggio delle misure tramite il "sistema permanente di monitoraggio e valutazione", istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (articolo 32 del D.L. 179/2012);

- incentivi fiscali (attualmente previsti per le *start-up* innovative per il quadriennio 2013-2016) in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale delle PMI innovative. Le persone fisiche potranno detrarre dall'IRPEF una percentuale delle somme investite nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative. Per i soggetti IRES è invece prevista la possibilità di dedurre dall'imponibile parte delle predette somme investite nel capitale sociale di imprese *start-up* innovative. Tali somme saranno dunque esenti da imposizione (art. 29 del D.L. 179/2012). In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DM 30 gennaio 2014.

Tali disposizioni si applicano, a seguito delle **modifiche introdotte dalla** Camera dei deputati, solo alle PMI innovative costituite da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014. Tale regolamento dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. In particolare, l'articolo 21 riguarda le condizioni di compatibilità dei regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI. La Camera dei deputati ha precisato, con riferimento all'esonero per il PMI innovative dall'obbligo del versamento di alcuni diritti di bollo e di segreteria, che è fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio.

La Camera dei deputati ha anche aggiunto un comma 9-bis che specifica che per le PMI innovative - che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale - gli incentivi fiscali si applicano qualora le PMI presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato. Si specifica inoltre che il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.

Il **comma 12** riguarda la copertura degli oneri derivanti dal comma 9, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004). **La Camera dei deputati ha modificato** la copertura finanziaria delle agevolazioni per le PMI innovative, per coordinarla con quanto previsto dal nuovo comma 9-bis; **essa ha anche aggiunto il comma 12-bis**, che demanda ad un decreto del MEF di concerto con il MISE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, l'individuazione delle modalità di attuazione delle agevolazioni per le PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale. **La Camera dei deputati ha poi aggiunto il comma 12-ter**, volto a specificare che l'efficacia delle disposizioni relative alle agevolazioni - per le PMI

innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale - è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta dal MISE.

Il **comma 10** estende alle PMI innovative anche le norme in materia di raccolta di capitale di rischio introdotte per le start-up innovative dall'articolo 30 del D.L. 179/2012, consentendo che essa avvenga mediante portali online (c.d. crowdfunding). A tal fine (lettere a) e b) del comma) si integra il Testo Unico Finanziario-TUF (D.Lgs. n. 58/1998), al fine di estendere alle PMI innovative la disciplina della gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative e dell'offerta al pubblico, rispettivamente disciplinate dal capo IIIquater del titolo III, Parte II del TUF (in particolare, dall'articolo 50-quinquies) e dall'articolo 100-ter del TUF. Più in dettaglio, anche per tale tipologia societaria la raccolta di capitale potrà avvenire mediante portali online (c.d. crowdfunding, ai sensi dell'articolo 50-quinquies del TUF); valgono anche per le PMI innovative le regole concernenti i soggetti autorizzati all'esercizio di tali attività, i relativi requisiti, il funzionamento e le modalità operative. La Consob è organo deputato alla vigilanza ed all'emanazione delle norme attuative. Con le modifiche apportate all'articolo 100-ter del TUF, si consente di formulare offerte al pubblico, esclusivamente attraverso portali, per la raccolta di capitali per la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up e delle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative. În precedenza, tale modalità di raccolta con offerta al pubblico era riservata alla sola sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative; con la modifica in esame l'offerta può riguardare sia gli strumenti finanziari emessi dalle imprese innovative, sia quelli emessi da soggetti (OICR e altre società di capitali) che investono in PMI innovative e start-up innovative. Si ricorda in proposito che, con la deliberazione del 26 giugno 2013, n. 18592, la Consob ha adottato il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line. La Camera dei deputati ha modificato la definizione di "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative", integrandola con le PMI innovative. Il portale è ora definito come una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative e in PMI innovative.

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 10-bis, che introduce alcuni requisiti di forma per l'atto costitutivo delle start-up innovative e degli incubatori certificati. Si richiede che l'atto costitutivo e le successive modificazioni siano redatti: per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con firma digitale; secondo il modello standard tipizzato dal MiSE e trasmesso al competente ufficio del Registro delle imprese. La Camera dei deputati ha aggiunto anche il comma 10-ter, ai sensi del quale il Ministero dello sviluppo economico istituisce presso

il sito istituzionale un portale nel quale sono indicate tutte le informazioni e i documenti necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti ed indiretti a favore delle piccole e medie imprese innovative e delle *start-up* innovative; la seguente clausola di invarianza prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 11** interviene sull'ambito di applicazione della normativa sulle *start-up* innovative (di cui al richiamato articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012), con lo scopo di estendere la relativa disciplina agevolata a ulteriori soggetti. In particolare, si espunge (lettera a) del comma) dal comma 2 del citato articolo 25 il riferimento alla forma giuridica di società di diritto italiano o di Societas Europea, residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi (articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi, TUIR, che individua gli enti assoggettati a IRES – imposta sui redditi delle società). I provvedimenti approvati dal Consiglio UE sulla Società europea (designata con il nome latino "Societas Europaea" o "SE") sono di due tipi: uno, sotto forma di Regolamento (Regolamento CE n. 2157/2001), disciplina in dettaglio le regole di costituzione e di funzionamento delle Società europee e l'altro, sotto forma di Direttiva (Direttiva 2001/86/CE), stabilisce le regole di partecipazione dei lavoratori alla creazione e allo sviluppo della società stessa. Si precisa invece (lettera b) del comma, che integra l'articolo 25, comma 2, lettera c) del D. L. n. 179 del 2012) che, per usufruire del regime delle start-up innovative, una società deve essere, in alternativa: residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 TUIR; residente in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in tal caso purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia. Di conseguenza potranno usufruire del regime agevolato anche le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, a condizione di avere una sede produttiva o una filiale in Italia.

La Camera dei deputati ha poi aggiunto alcuni nuovi commi, che estendono la definizione e le agevolazioni previste per le *start-up* innovative. In particolare, per il comma 11-bis presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, entro il 30 luglio 2015 e ad invarianza finanziaria, un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle SUI-*Start-Up* Innovative: esso fornirà con chiarezza informazioni rispetto alle modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari utilizzatori; vi sarà, altresì, una sua sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare attenzione ad una mappatura dettagliata di incubatori e strutture di sostegno alle *start-up* stesse.

Il **comma 11-ter** amplia il requisito relativo alla costituzione della *start-up* innovativa (mentre prima l'impresa doveva essere costituita da non più di 48

mesi, adesso da non più di 60 mesi); estende fino al quinto anno (prima era il quarto), dopo l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

Il **comma 11-***quater* contiene la copertura degli oneri derivanti dal comma 11-*ter*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2015, 16,9 milioni per il 2016, 11,1
milioni per il 2017, 3,1 milioni per il 2018 e 6,5 milioni a decorrere dal 2019), a
valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito presso il
MEF. Segue nel **comma 11-***quinquies* l'autorizzazione ai conseguenti decreti
ministeriali.

Quanto al **comma 11-***sexies*, **introdotto dalla Camera dei deputati**, esso è relativo alle *start-up* innovative. In particolare: la lettera *a*) riguarda le informazioni da inserire nella domanda di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese circa l'elenco dei soci; per quanto riguarda le *holding*, si limita a quelle non iscritte nel registro delle imprese; la lettera *b*) elimina dal comma 16, sulla cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese per perdita dei requisiti, il rinvio all'applicazione dell'articolo 3 del DPR 23 luglio 2004, n. 247 (relativo alla procedura di cancellazione dal registro delle imprese della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice).

Il **comma 11-***septies* è volto a ritardare al 1° settembre di ogni anno la presentazione alle Camere della relazione del Ministro dello sviluppo economico sullo stato di attuazione delle disposizioni per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative, indicando in particolare l'impatto sulla crescita e l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle relative disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative.

Il **comma 11-***octies* prevede che le partecipazioni assunte nel capitale delle imprese beneficiando dell'anticipazione finanziaria di legge, devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione, dovute all'investitore, non sono versate per il periodo eccedente i sette anni. Tranne questa disciplina derogatoria, resta vigente la normativa di riferimento.

Il **comma 11-***novies* prevede che, per le *start-up* innovative, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sia aumentato - da 15.000 euro a 50.000 euro - il limite di importo per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 5

(Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

0a) al comma 37, dopo la parola:«irrevocabile» sono aggiunte le seguenti: «e rinnovabile»;

a) al comma 39, al primo periodo, le parole: «funzionalmente equivalenti ai brevetti» sono sostituite dalle seguenti: «, da disegni e modelli» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.»;

a) identica;

b) al comma 41, dopo le parole: «contratti di ricerca stipulati con» sono inserite le seguenti: «società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con»;

b) identica;

c) il comma 42 è sostituito dal seguente: «42. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del

c) identica:

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

rapporto tra:

a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39;

b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.»;

d) dopo il comma 42 è inserito il seguente: «42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del comma 42 è aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del per cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).»;

- *e)* al comma 44, le parole: «di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e» sono soppresse.
- 2. Al fine di diffondere l'innovazione e di stimolare la competitività del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, anche attraverso le forme previste dall'articolo 4, comma 9, del presente decreto, provvede a:

d) identica:

e) identica.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, 1, del decreto-legge comma settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire partecipare ovvero start-up a innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, altre

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta autorizzazione, in mancanza di delle osservazioni da parte amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

- a) sistematizzare a scopi informativi e di vendita i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta negli enti pubblici di ricerca, le competenze scientifico-tecnologiche e le infrastrutture di ricerca presenti negli enti stessi;
- b) istituire un sistema per la commercializzazione dei brevetti registrati da università, da enti di ricerca e da ricercatori del sistema pubblico e disponibili per l'utilizzazione da parte delle imprese;
- c) fungere da tramite tra le imprese per lo scambio di informazioni e per la costituzione di reti tecnologiche o di ricerca tra esse.
- 3. Gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a fornire alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia le informazioni necessarie per gli scopi di cui al comma 2, lettera *a*). La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia è tenuta a retrocedere i proventi derivanti dalla vendita o dalla cessione del diritto d'uso di un brevetto o
- 3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse una quota fino a un massimo del 10 per cento

di un altro titolo di proprietà intellettuale, al netto dei costi, all'ente pubblico di ricerca di provenienza del brevetto stesso, che le abbia conferito mandato per la vendita o la cessione. Le università possono stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia per valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le modalità previste dal presente articolo per gli enti pubblici di ricerca. Al fine di diffondere l'innovazione nel sistema delle piccole e medie imprese, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può stipulare accordi, convenzioni e contratti, comunque denominati, con il sistema camerale, con le associazioni delle imprese, con i distretti industriali e con le reti d'impresa. Le funzioni previste dai commi 2 e 3, sono svolte dalla Fondazione **Istituto** Italiano Tecnologia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta autorizzazione, in mancanza di osservazioni da delle parte amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettere Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione delle linee guida, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate.

4. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante

4. Identico.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 1 dell'articolo 5 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata – c.d. patent box – introdotto dalla legge di stabilità 2015. Si tratta dell'esclusione dalla formazione del reddito complessivo di una percentuale (pari, a regime, al 50 per cento) dei redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili

In primo luogo i marchi commerciali vengono ora inclusi tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale. Viene inoltre ampliato il campo di applicazione oggettiva del *patent box*, includendo, entro limiti prestabiliti, le attività di valorizzazione della proprietà intellettuale gestite e sviluppate in *outsourcing* e con le società del gruppo.

Il comitato per la legislazione ha segnalato che la rubrica dell'articolo 5 fa riferimento ad un credito d'imposta per acquisto di beni strumentali nuovi che non costituisce oggetto dell'articolo.

L'altro Ramo del Parlamento, attraverso l'inserimento – al comma 1 dell'articolo in esame – della lettera 0a), ha novellato l'articolo 1, comma 37, della legge di stabilità per il 2015, al fine di introdurre in modo esplicito la possibilità di rinnovare l'opzione per il regime di tassazione in oggetto.

Il regime agevolato in commento (cd. *patent box*) – introdotto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) – consiste nell'esclusione dal reddito – a regime – del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito. L'opzione dura cinque esercizi sociali, è irrevocabile e rinnovabile e si può esercitare a condizione di essere residenti in Paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e vi è un effettivo scambio di informazioni. In caso di utilizzo diretto, il contributo economico di tali beni alla

produzione del reddito è determinato sulla base di un apposito accordo con l'amministrazione finanziaria. Il nuovo regime si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In via transitoria per gli anni d'imposta 2015 e 2016 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

La modifica introdotta dalla norma in commento (comma 1, lettera *a*) al comma 39 dell'articolo 1 della legge di stabilità estende a tutti i marchi d'impresa (e non più, quindi, solo a quelli funzionalmente equivalenti ai brevetti), nonché ai disegni e modelli, l'ambito di applicazione del richiamato regime agevolativo del *patent box*; inoltre, le operazioni con società dello stesso gruppo vengono ammesse all'agevolazione, anche in assenza della procedura di *ruling* con l'amministrazione finanziaria prevista dal medesimo comma 39.

L'originaria formulazione del comma 39 prevedeva che l'agevolazione fosse ammessa solo a condizione che il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo è determinato sulla base di un apposito accordo con l'amministrazione finanziaria. In tali ipotesi la procedura di *ruling* ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Analogo accordo è previsto nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Si rammenta che l'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ha previsto, per le imprese con attività internazionale, la possibilità di utilizzare una procedura di *ruling* internazionale, al fine di determinare preventivamente, tramite accordo con l'amministrazione finanziaria, alcuni elementi rilevanti per la determinazione delle imposte, in particolare con riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle *royalties*, nonché della valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La procedura si conclude con la sottoscrizione di un accordo tra l'amministrazione finanziaria e l'impresa, che vincola entrambe le parti sulle questioni oggetto di accordo per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo stesso è stato stipulato e per i quatto periodi d'imposta successivi.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2004 ha definito i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al *ruling* e stabilito le modalità operative per l'avvio della procedura. È ammessa al *ruling* qualunque impresa con attività internazionale residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che, in alternativa o congiuntamente:

- si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell'articolo 110 del Tuir, ovvero in rapporto di controllo diretto o indiretto;
- il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
- abbia corrisposto a o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi o royalties.

Sono altresì ammesse le imprese non residenti che esercitano la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

La lettera *b)* – con una modifica al comma 41 dell'articolo 1 della legge di stabilità – estende l'ambito applicativo del regime agevolato alle attività svolte con società che non sono parte dello stesso gruppo. Resta ferma la condizione che si tratti di attività di ricerca e sviluppo.

Nella sua versione originale il comma 41 prevedeva che l'opzione per il regime di tassazione agevolata fosse consentita a condizione che i soggetti svolgessero le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzati alla produzione di beni immateriali oggetto del beneficio fiscale in argomento.

La lettera *c*) – con una modifica al comma 42 dell'articolo 1 della legge di stabilità – chiarisce che nel calcolo della quota di reddito agevolabile si deve tenere conto dei soli costi rilevanti ai fini fiscali.

Ai sensi del comma 42, infatti, la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene.

La lettera *d*) inserisce il nuovo comma 42-*bis*, al fine di ridefinire il rapporto fra i costi per l'attività di ricerca e sviluppo e i costi complessivi. In particolare, i costi di attività di ricerca e sviluppo sono aumentati di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, fino al trenta per cento di tale ammontare.

È conseguentemente modificato il comma 44, che demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'adozione delle disposizioni attuative del regime agevolativo, al fine di espungere il riferimento alla individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione delle norme in commento.

I commi 2 e 3 sono stati sostituiti integralmente dalla Camera dei deputati. Il comma 2 dispone che la Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT possa costituire o partecipare a *startup* innovative e altre società anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici strategici, previa autorizzazione del MIUR di concerto con il MISE. Il comma 3 specifica che – nel caso in cui le predette finalità siano realizzate con i contributi pubblici – la Fondazione può destinare alla realizzazione delle stesse una quota fino ad un massimo del dieci per cento dell'assegnazione annuale previa autorizzazione del MIUR di concerto con il MEF. Il nuovo comma 3-bis chiarisce che la Fondazione predispone specifiche linee guida da trasmettere al MIUR ed al MISE.

La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia – IIT, istituita con l'art. 4 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, è una fondazione privata disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile.

La Fondazione, che ha sede in Genova e può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all'estero, è istituita con le finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico e la formazione avanzata del paese. A tale scopo facilita ed accelera lo sviluppo, nel sistema di ricerca nazionale, delle capacità scientifiche e tecnologiche adeguate a favorire la transizione del sistema di produzione nazionale verso assetti tecnologicamente all'avanguardia; sviluppa metodi e competenze innovativi, per agevolare l'introduzione di pratiche di eccellenza nell'ambito della ricerca nazionale; promuove e sviluppa l'eccellenza scientifica e tecnologica sia direttamente, mediante i suoi laboratori di ricerca multidisciplinari, sia indirettamente, mediante collaborazioni con laboratori e gruppi di ricerca nazionali e internazionali; porta avanti programmi di formazione avanzata; crea conoscenza tecnologica, relativa a componentistica, metodica, processi e tecniche da utilizzare per la realizzazione di prodotti e servizi e loro collegamenti; promuove collegamenti con centri d'eccellenza specializzati; promuove l'interazione tra aree di ricerca fondamentale e applicata, incoraggiandone lo sviluppo sperimentale.

Si ricorda che il comma 176, articolo 1, della legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014), aumenta di 3 milioni di euro dal 2015 l'autorizzazione di spesa destinata alle iniziative di sviluppo tecnologico del paese e per l'alta formazione tecnologica pari attualmente a 100 milioni di euro (art. 1, comma 578 del L. 23-12-2005 n. 266).

Il **comma 4** contiene la copertura finanziaria per le attività di raccolta e commercializzazione dei brevetti previste dal comma 1; all'onere in oggetto, valutato in 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fispe).

Articolo 6

(Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: «organismi di investimento collettivo» a «n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti».

Identico

Il presente articolo – modificando la legislazione vigente, di cui al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di esenzione dalla ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese – estende il citato regime di esenzione anche ai finanziamenti effettuati dagli investitori istituzionali costituiti in Paesi inseriti nella c.d. white list, ancorché privi di soggettività tributaria, e sottoposti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti. In particolare, sopprimendo il riferimento agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che non fanno ricorso alla leva finanziaria costituiti negli stati dell'unione europea (UE) e negli stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella c.d. white list, si estende l'esenzione dalla ritenuta alla fonte a tutti gli investitori istituzionali esteri, a prescindere dalla loro politica di utilizzo della leva finanziaria finalizzata agli investimenti nonché dalla loro appartenenza al territorio UE o del SEE.

Si ricorda, in estrema sintesi, che l'articolo 26 del citato DPR 600/1973, prevede una serie di ritenute sugli interessi e sui redditi da capitale; il comma 5 in particolare prevede una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi⁴. Si rammenta altresì che, a decorrere dal 1° luglio 2014, per le

⁴ Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o non sono stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi

ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento l'aliquota è stata innalzata al 26 per cento per effetto dell'articolo 3, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge n. 66 del 2014.

Il comma 5-*bis*, introdotto dall'articolo 22 del DL n. 91 del 2014, nella versione precedente alla modifica in argomento era diretto a prevedere la disapplicazione della ritenuta di cui al citato comma 5 agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da:

- enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea;
- imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'UE;
- organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR ossia gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, inclusi nell'elenco attualmente contenuto nel D.M. 4 settembre 1996 (c.d. paesi white list).

Successivamente il D.L. n. 133 del 2014 (articolo 10, comma 2), ha esteso il predetto regime di esenzione anche agli Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri (i corrispondenti europei dell'italiana Cassa Depositi e Prestiti).

Sul punto si vuol sottolineare che in sede di introduzione del comma 5-bis, mediante il citato D.L. 91/2014, la relazione illustrativa all'A.S. 1541⁵ aveva evidenziato, con riferimento agli OICR (tra i quali rientrano i c.d. fondi di credito che dispongono di ampie riserve di liquidità per finanziare le imprese), che la limitazione del beneficio dell'esenzione dalla ritenuta ai soli fondi che non fanno ricorso alla leva finanziaria era dettata dal fatto che essi presenterebbero un rischio sistemico molto contenuto⁶. Sulla base di quanto esposto si ritiene che l'estensione in discorso meriti un'attenta valutazione al fine di escludere possibili rischi sistemici derivanti dall'ampliamento dei soggetti beneficiari dell'agevolazione.

Al fine di sottolineare la delicatezza della questione, ed in via del tutto sintetica e generale, si riporta quanto evidenziato dalla Banca d'Italia in sede di "Recepimento della direttiva AIFM – Relazione sull'analisi d'impatto; giugno 2014, pag. 7" in cui, con riferimento alla leva finanziaria utilizzata dai fondi di investimento alternativi (FIA), pone in evidenza quanto segue: "Per quanto il ricorso alla leva finanziaria rappresenti una caratteristica fondamentale per il

-

conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.

⁵ Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

⁶ Si veda A.S. 1541, pag. 37.

funzionamento degli intermediari finanziari una leva "eccessiva" può essere problematica per il funzionamento del sistema finanziario. In generale un sistema finanziario con leva elevata è più incline a rapidi processi di deleveraging che possono avere un impatto negativo per l'offerta di credito e determinare un'eccessiva volatilità nell'economia reale."

Articolo 7

(Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. L'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Articolo 15. (Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese). -- 1. Il Governo, al fine dell'istituzione di una società per azioni la "Società") per seguito, patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali. La Società intraprende iniziative per il rilancio di imprese industriali o gruppi di imprese con sede in Italia (di seguito, le "Imprese") che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. Società La opera secondo i principi di economicità e convenienza propri degli operatori privati di mercato, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari e senza nuovi o maggiori oneri per la pubblica, salva l'eventuale concessione di garanzie onerose di cui al comma 4.

2. La Società ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e riequilibrio «Articolo 15. (Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese). – 1. Il Governo, al fine dell'istituzione di una società per azioni seguito, la "Società") per patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali. La Società intraprende iniziative per il rilancio di imprese o gruppi di imprese con sede in Italia (di seguito, le "Imprese") che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. La Società opera secondo i principi di economicità e convenienza propri degli operatori privati di mercato, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari e senza nuovi o maggiori oneri per la pubblica, salva l'eventuale concessione di garanzie onerose di cui al comma 4.

2. La Società ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e riequilibrio

Testo del disegno di legge

della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo, tra l'altro, processi di consolidamento industriale. A tal fine, la Società può investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di mediotermine all'uopo predisposti, compreso l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi.

3. Il capitale della Società è sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. La sottoscrizione del capitale azionario della Società, con eventuale emissione di azioni anche di diversa categoria, come l'apporto al patrimonio netto tramite strumenti finanziari di diversa tipologia avviene nel quadro di un progetto ad esecuzione progressiva. L'articolazione delle categorie di azioni e delle tipologie di strumenti finanziari e la definizione dell'organizzazione del governo societario sono volte a favorire la raccolta delle risorse fra investitori di tipologia diversificata (di seguito, gli "Investitori"). Per lo stesso fine alcune categorie di investitori possono avvalersi della garanzia dello Stato nel limite delle risorse di cui al successivo comma 8. Agli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato sono riconosciuti i particolari diritti previsti dallo statuto della Società.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo, tra l'altro, processi di consolidamento industriale e occupazionale, anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato di cui al comma 1. A tal fine, la Società può investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi.

3. Il capitale della Società è sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria. La sottoscrizione del capitale azionario della Società, con eventuale emissione di azioni anche di diversa categoria, come l'apporto al patrimonio netto tramite strumenti finanziari di diversa tipologia avviene nel quadro di un progetto ad esecuzione progressiva. L'articolazione categorie di azioni e delle tipologie di strumenti finanziari e la definizione dell'organizzazione del governo societario sono volte a favorire la raccolta delle risorse fra investitori di tipologia diversificata (di seguito, gli "Investitori"). Per lo stesso fine alcune categorie di investitori possono avvalersi della garanzia dello Stato nel limite delle risorse di cui al successivo comma 8. Agli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato sono riconosciuti i particolari diritti previsti dallo statuto

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

della Società.

- 4. Gli azionisti che si avvalgono della garanzia dello Stato riconoscono allo Stato un corrispettivo per la garanzia, orientato al mercato in conformità alla normativa della UE in materia, anche a valere sulla quota degli utili ad essi distribuiti
- 5. I soggetti che concorrono alla gestione della Società operano in situazione di neutralità. completa imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto agli Investitori. L'organizzazione dei flussi informativi è indirizzata alla trasparenza dei processi e alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti negli stessi.
- 6. Obiettivo della Società è la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento entro il termine stabilito dallo statuto. La società deve distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. definite sono caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi verso

4. Identico.

5. Identico.

- 6. Obiettivo della Società è la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento entro il termine più breve possibile, dopo il superamento della situazione di temporaneo squilibrio patrimoniale 0 finanziario, comunque entro il termine stabilito dallo statuto. La società deve distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti. II Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere relazione sull'attività una Società, comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le

Testo del disegno di legge

lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia. Lo schema di decreto è trasmesso ai competenti organi dell'Unione europea per gli eventuali

assensi.

8. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate nell'anno 2015, nel limite di euro 300.000.000,00, ad apposita contabilità speciale, di nuova istituzione, a copertura delle garanzie dello Stato previste dal presente articolo».

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa, anche con riguardo ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia, nonché gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia. Il decreto è comunicato ai competenti organi dell'Unione europea.

8. Identico.

L'**articolo** dispone che il Governo promuova l'istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. Lo scopo è la ristrutturazione, il sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato.

La Società per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese sostituisce il Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese, istituito dall'articolo 15 del D.L. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) con lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane, a patto che fossero in "equilibrio economico positivo" e che necessitassero di adeguata patrimonializzazione. Si tratta pertanto di uno strumento caratterizzato da natura e finalità diverse rispetto al Fondo, che era tenuto ad investire in aziende non solo prospetticamente, ma anche correntemente in utile. L'articolo 15 del D.L. 133 del 2014 (c.d. Sblocca Italia), integralmente sostituito dall'articolo in commento, aveva istituito un Fondo di servizio, avente durata di dieci anni prorogabili, con lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane caratterizzate da "equilibrio economico positivo" ed esigenze di adeguata patrimonializzazione. Scopo del Fondo era il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse volte a favorire, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non

inferiore a 150 unità⁷ e con prospettive di mercato. Potevano sottoscrivere quote del Fondo i soli investitori istituzionali e professionali: la sua operatività era subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro, sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti, ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento. Tali investimenti dovevano rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei "prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie", risultanti dalle rilevazioni periodiche del credito bancario effettuate dalla Banca d'Italia.

La Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche al comma 1, capoverso "Articolo 15" del D.L. 133/2014, proprio sulle modalità di istituzione di una Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese. In particolare, il nuovo testo:

- al comma 1 elimina il riferimento esclusivo alle imprese industriali, tra quelle per il rilancio delle quali la Società deve intraprendere iniziative;
- al comma 2, che definisce gli scopi della Società⁸, specifica che la stessa deve favorire processi di consolidamento non solo industriale, ma anche occupazionale; allo stesso comma si prevede che le operazioni promosse dalla Società avvengano anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento, che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato;
- al comma 3, che individua i possibili sottoscrittori del capitale della Società⁹, specifica che tra gli investitori istituzionali e professionali sono compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria;

⁷ Nel corso di un'audizione svolta alla Commissione Ambiente della Camera, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133, i rappresentanti della Banca d'Italia avevano messo in evidenza alcune criticità in merito alla formulazione della norma, da una parte, in relazione agli incentivi che avrebbero avuto gli intermediari privati a partecipare al fondo (non essendovi contributi pubblici o altre forme d'incentivo tali da indurre i sottoscrittori a partecipare a un fondo la cui attività sarà regolamentata da decreti ministeriali, anche con riferimento alla remunerazione del capitale versato e alle caratteristiche delle imprese beneficiarie) e, dall'altra, con riguardo alla restrizione dell'attività a imprese che occupano più di 150 addetti, ritenuta in contrasto con l'evidenza empirica secondo cui sono principalmente le imprese di minore dimensione a presentare livelli di patrimonializzazione contenuti.

⁸ Il comma 2 dell'articolo 15 del D.L. 133/2014 (come derivante dalle modifiche apportate dal testo originario del Governo) specifica le modalità di intervento della Società, che può: investire capitale raccolto in proprio; compiere operazioni di finanziamento; acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni ed i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di mediotermine all'uopo predisposti, compreso l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi.

⁹ Ai sensi del comma 3 del testo derivante dalla proposta originaria del Governo, possono sottoscrivere il capitale della Società i soli investitori istituzionali e professionali e opera secondo i principi propri degli operatori di mercato anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari. Si ricorda che il regolamento emittenti della Consob (articolo 34-*ter*, comma 1 del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato nel tempo) definisce come investitori qualificati i soggetti individuati dall'articolo 26, comma 1, lettera *d*) del regolamento intermediari (regolamento adottato con delibera n. 16190 del 2007, anch'esso successivamente modificato) e, in particolare i cd. clienti professionali, sia pubblici che privati, individuati nell'Allegato 3 del medesimo regolamento intermediari. Il predetto Allegato 3 individua due categorie di clienti professionali: i cd. clienti professionali di diritto, per i quali la qualifica discende direttamente dalla norma, ed i clienti professionali su richiesta. Il predetto allegato 3 enumera tra gli investitori qualificati "di diritto" gli intermediari

- il comma 4 si occupa invece degli azionisti che si avvalgono della garanzia dello Stato per apportare capitale nella Società. Si prevede che tale categoria riconosca allo Stato un corrispettivo per la garanzia prestata, in conformità con la normativa dell'Unione Europea, che può incidere anche sulla quota degli utili distribuiti dalla Società. Al riguardo si prevede (comma 6) che la Società deve distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti, in modo da garantire un rendimento a coloro che decidono di apportare il capitale di rischio necessario alla costituzione della Società di servizio, il cui obiettivo è ricompreso nella cessione delle partecipate o nel trasferimento dei beni e dei rapporti oggetto di investimento entro un termine che dovrà essere stabilito dal suo statuto;
- ai sensi del comma 5, i soggetti che concorrono alla gestione della Società devono operare in situazione di neutralità e imparzialità indipendenza e terzietà rispetto agli investitori;
- al comma 6, prevede 10 che la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento avvenga entro il termine più breve possibile, dopo il superamento della situazione di squilibrio temporaneo e, comunque, entro il termine stabilito dallo statuto. È stato anche inserito un periodo, con il quale si prevede che il MISE presenti un relazione annuale al Parlamento sull'attività della società;
- al comma 7 amplia l'oggetto del decreto che deve essere adottato, entro 60 giorni, dal Presidente del Consiglio dei ministri¹¹ per l'individuazione delle caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia, inserendo il riferimento ai

autorizzati a operare sui mercati finanziari, dunque le banche, le imprese di investimento e di assicurazione, gli OICR, le SGR, le Sicav, i negoziatori sui mercati aderenti a servizi di liquidazione o a sistemi di compensazione e garanzia, i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; gli agenti di cambio, gli investitori istituzionali che investono in strumenti finanziari, nonché le imprese che superino certi limiti dimensionali. Il comma 3 stabilisce inoltre che la sottoscrizione del capitale azionario della Società o l'apporto al suo patrimonio netto avviene nel quadro di un progetto ad esecuzione progressiva. È prevista anche l'eventuale emissione di azioni di categorie diverse e l'utilizzo di strumenti finanziari, tale varietà di azioni e strumenti è finalizzata a favorire la raccolta presso più tipologie di investitori. Si prevede inoltre che sempre al fine di facilitare la raccolta delle risorse finanziarie necessarie alcuni investitori possano avvalersi anche della garanzia dello Stato sino all'esaurimento delle risorse disponibili, ossia nel limite di 300 milioni di euro. Per gli azionisti che invece decidano di non avvalersi della garanzia dello Stato vengono riconosciuti particolari diritti da definire attraverso la successiva redazione dello statuto della Società.

Il comma 6 del testo derivante dalla proposta originaria del Governo specifica che l'obiettivo della Società è la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento. L'individuazione del termine massimo entro cui effettuare la cessione o il trasferimento delle partecipate era rimessa allo statuto, specificando l'obbligo per la società di distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti.

¹¹ Il comma 7 del testo derivante dalla proposta originaria del Governo demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico - subordinato all'autorizzazione dell'Unione europea ai fini della disciplina sugli aiuti di stato - l'individuazione delle caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia.

diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia. Al medesimo comma, si sostituisce il secondo periodo specificando che il predetto schema di decreto debba essere comunicato ai competenti organi dell'Unione europea;

- il comma 8 dispone che la concessione della garanzia debba comunque avvenire nel limite di 300 milioni di euro. La copertura delle garanzie prestate dallo Stato avviene attraverso il prelievo di risorse equivalenti dalle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, ed il contestuale loro versamento ad apposita contabilità speciale di nuova istituzione da effettuare entro l'anno 2015.

Al riguardo si segnala che il comma 396 della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n. 190/2014) interviene sull'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014, con il quale è stato istituito presso il Ministero dell'economia un Fondo volto ad integrare le risorse del bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, con una dotazione finanziaria pari ad 1 miliardo di euro per il 2014. Il comma integra tale disposizione con un ulteriore periodo, nel quale si stabilisce, per le finalità di tale Fondo, l'istituzione di una apposita contabilità speciale. La previsione di tale contabilità sembra riconducibile alla necessità di consentire l'utilizzabilità del suddetto stanziamento – disposto dal comma 6 per il solo anno 2014 - anche negli anni successivi, atteso che il Fondo in questione risulta istituito nell'ambito di una norma, costituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 66, volta a favorire la cessione dei crediti, in capo a soggetti esterni alla PA, attinenti ai debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche nei confronti di tali soggetti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. L'articolo 37 ha provveduto ad integrare in via generale mediante il comma 6 - le risorse destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Risorse che il comma 396 della legge di stabilità per il 2015 fa confluire in una contabilità speciale, attesa la necessità, come prima accennato, di intervento della garanzia anche negli anni successivi al 2014. A tale finalità sembra rispondere altresì la previsione, recata dal comma 397, mediante cui si dispone che il comma 396 entri in vigore dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale (pubblicazione intervenuta il 29 dicembre 2014), in modo da consentire la vigenza della contabilità speciale entro l'esercizio finanziario 2014, decorso il quale – come avverrebbe secondo la decorrenza ordinaria dal 1°gennaio 2015 della legge di stabilità in questione – le risorse stanziate verrebbero a costituire economia di bilancio.

Articolo 7-bis

(Garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

- 1. Al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, le parole: «cinquecento milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentocinquanta milioni di euro».
- 2. Al fine dell'integrazione delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato per i debiti contratti da imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 21 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede:
- a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- b) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo** 7-*bis*, inserito durante l'esame in prima lettura, modifica l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 26 del 1979¹² incrementando da 500 a 550 milioni di euro l'ammontare complessivo delle garanzie che lo Stato può concedere, in tutto o in parte, sui debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.

Il decreto legislativo n. 270 del 1999¹³, all'articolo 101, ha demandato ad un regolamento del Ministero del tesoro, l'adeguamento delle disposizioni attuative in ordine alle condizioni e modalità di prestazione della garanzia dello Stato per i debiti delle imprese in amministrazione straordinaria, previste dall'articolo 2-bis del decretolegge 30 gennaio 1979, n. 26, alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e alle disposizioni del presente decreto.

E' stato quindi emanato il D.M. 23 dicembre 2004, n. 319¹⁴.

Esso prevede che la garanzia statale sia concessa, nei limiti delle disponibilità esistenti a valere sull'ammontare stabilito dalla legge, a beneficio delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, per le quali, a seguito della decisione favorevole della Commissione europea, sia stata autorizzata con provvedimento del Ministero delle attività produttive:

- a) l'attuazione del piano di intervento per il salvataggio, anche secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 2004;
- b) l'esecuzione del programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 54 e seguenti del decreto legislativo n. 270 del 1999.

La garanzia assiste le operazioni finanziarie poste in essere dal commissario straordinario con le banche per la realizzazione del piano o del programma.

dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185.

¹² Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1979, n. 36, e convertito in legge, con modificazioni, con L. 3 aprile 1979, n. 95 (Gazz. Uff. 4 aprile 1979, n. 94).

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma

¹⁴ Regolamento recante le condizioni e le modalità di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2005, n. 10.

L'impresa che intende accedere alla garanzia presenta, a firma del commissario straordinario, apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di autorizzazione del Ministero delle attività produttive citato. La domanda deve contenere l'indicazione dei termini essenziali delle operazioni finanziarie oggetto della garanzia statale e delle banche prescelte.

Le banche prescelte dall'impresa debbono, a loro volta, comunicare al Ministero la propria disponibilità ad effettuare le operazioni finanziarie, precisandone la forma, l'importo, il tasso di interesse, la durata, le modalità di erogazione e di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste.

A seguito del ricevimento della domanda di garanzia il Ministero dell'economia effettua l'istruttoria e, in caso di esito positivo, comunica all'impresa la sussistenza delle condizioni per la concessione della garanzia medesima, subordinatamente al pagamento di una commissione su base annua in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento determinato dalla Commissione europea e il tasso di interesse applicato all'operazione di finanziamento, che non può essere superiore a quello previsto per i mutui con onere a carico dello Stato dall'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

La garanzia viene accordata con decreto dirigenziale.

La garanzia ha natura solidale ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, assiste il credito maturato a favore della banca per capitale, interessi ed ogni altro costo ed onere connesso con la tipologia dell'operazione garantita.

La garanzia diviene operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione dell'inadempimento dell'obbligazione, nella quale la banca dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver già richiesto infruttuosamente il pagamento al debitore e indica l'importo del credito vantato, distinto per capitale, interessi, spese ed altri oneri, allegando tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito medesimo.

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta il Ministero dell'economia versa alla banca la somma dovuta dall'impresa. Durante tale periodo maturano a carico del Ministero gli interessi contrattuali, esclusi quelli moratori. Il termine di trenta giorni si interrompe nel caso in cui, per cause imputabili alla banca, si renda necessario il compimento di atti istruttori diretti ad accertare la sussistenza delle condizioni di operatività della garanzia, nonché l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dalla banca medesima.

A seguito del pagamento il Ministero è surrogato nei diritti della banca creditrice, a norma dell'articolo 1203, primo comma, n. 3) del codice civile e concorre con gli altri crediti prededucibili alle ripartizioni effettuate dall'impresa debitrice.

Sulla somma pagata dal Ministero maturano gli interessi al tasso legale vigente a decorrere dalla data di pagamento alla banca e fino alla data di rimborso da parte dell'impresa debitrice.

Effettuato il pagamento in dipendenza della garanzia, il Ministero notifica il relativo provvedimento al commissario dell'impresa debitrice e alla cancelleria del tribunale competente, ai fini dell'inserimento, senza ulteriori formalità, nell'elenco dei creditori della procedura, con diritto alla prededuzione del proprio credito dal ricavato dell'attivo.

Articolo 8

(Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI).

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

- 1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto finanziamento, compresa la locazione finanziaria per le finalità di cui al comma dello articolo 2. stesso necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti.
- 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1

1. Identico.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con integrazioni al decreto di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi concedibili a fronte dei finanziamenti erogati a valere su provvista diversa dal plafond di cui al comma 1 del presente articolo, nonché la misura massima dei contributi stessi. nei limiti dell'autorizzazione di spesa stabilita per l'attuazione dell'intervento di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 2013, convertito, modificazioni, dalla legge n. 98 del Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

2013, e successive modificazioni.

2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito non bancario da parte delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche in favore di imprese assicurazione per le attività di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.

L'articolo 8 modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (c.d. "nuova legge Sabatini"). La modifica consiste nel ricorso facoltativo e non più obbligatorio all'apposito plafond costituito presso Cassa depositi e prestiti, da parte delle banche e degli intermediari finanziari che erogano i finanziamenti alle piccole e medie imprese per le suddette finalità di investimento. Le banche e le società di leasing potranno dunque concedere i finanziamenti alle PMI, su cui verranno riconosciuti i contributi in conto interessi dello Stato, utilizzando anche provvista autonoma. Il **comma 1**, estende infatti la possibilità di usufruire dei contributi statali – che coprono parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari, in relazione agli investimenti realizzati – anche alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto finanziamenti erogati dalle banche e intermediari finanziari che ricorrano a provvista autonoma e non alla provvista presso Cassa depositi e prestiti.

La c.d. "nuova legge Sabatini" prevede (articolo 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013) l'erogazione di un contributo statale alle imprese che accedono ai finanziamenti bancari per rinnovare i propri macchinari, a copertura di parte degli interessi. Il contributo è calcolato in rapporto agli interessi sui finanziamenti bancari. Tale contributo è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni. Per quanto riguarda i contributi statali per i finanziamenti, si ricorda che il DL 69/2013, articolo 2, ha autorizzato la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021. Con la legge di stabilità 2015 (comma 243 dell'art. 1 della legge 190/2014), vengono stanziati ulteriori 12 milioni per il 2015, 31,6 milioni per il 2016, 46,6 milioni per il 2017 e per il 2018; 39,1 milioni per il 2019; 31,3 milioni per 2020 e 9,9 per il 2021. La "nuova Sabatini" prevede inoltre (art. 2, comma 2 del DL 69/2013) l'intervento di Cassa depositi e prestiti, presso la gestione separata della quale viene costituito un plafond, incrementato da 2, 5 a 5 miliardi dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, co. 243 della legge 190/2014). Il plafond è utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016, provvista alle banche aderenti alle convenzioni MiSE-ABI-Cdp o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni, per la concessione di finanziamenti, di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro, alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari.

Il **comma 2** specifica che i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi che possono essere concessi con provvista diversa dal plafond CDP nonché la misura massima dei contributi stessi, siano individuati tramite un'integrazione al DM 27 novembre 2013 del Ministero dello sviluppo economico, emanato in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Il **comma 2-bis** estende l'operatività del Fondo di garanzia PMI anche alle imprese di assicurazione per le attività (previste dall'articolo 114, comma 2-bis, del TUB), di finanziamento diverse dal rilascio di garanzia, effettuate esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, entro i limiti stabiliti dal codice delle assicurazioni private, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Si ricorda che l'art. 114, co. 2-bis del TUB stabilisce che non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese¹⁵, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal <u>decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209</u> e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS.

¹⁵ La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

Il DM 27 novembre 2013¹⁶, che in base al comma 2 dell'articolo in esame dovrà essere integrato, ha previsto che possano beneficiare delle agevolazioni le PMI che:

- a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento CE 800/2008.

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nei settori: a) dell'industria carboniera; b) delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007); c) della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

La concessione del contributo è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti caratteristiche:

- a) essere deliberato a copertura degli investimenti;
- b) essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario;
- c) avere durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione;
- d) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
- e) essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.

Il finanziamento può coprire fino al cento per cento degli investimenti.

A fronte del finanziamento è concessa un'agevolazione nella forma di un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75 per cento, della durata di cinque anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti, in conformità alla normativa comunitaria.

La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento.

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

Gli investimenti ammissibili sono destinati, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento CE 800/2008 per gli «aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI», a:

¹⁶ Ministero dello sviluppo economico, D.M. 27-11-2013, Attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2014, n. 19.

- a) creazione di una nuova unità produttiva;
- b) ampliamento di una unità produttiva esistente;
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente;
- e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi di cui all'art. 8, comma 1, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing, la data di consegna del bene.

Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a cinquecento euro, al netto dell'IVA.

Normative speciali sono previste per gli investimenti ammissibili nei settori dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura.

Articolo 8-bis

(Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

- 1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «il rilascio della garanzia» sono inserite le seguenti: «diretta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria. del commercio dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, e successive modificazioni, da parte».
- 2. Il quarto periodo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.
- 3. Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. costituzione e l'efficacia privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1999, n. 46, e successive modificazioni.

L'articolo è volto ad introdurre alcune modifiche alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI. In particolare, il comma 1 circoscrive alla sola garanzia diretta la limitazione del rilascio della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione. Il comma 2 sopprime la disposizione (art. 1, comma 53, terzo periodo della Legge 147/2013) secondo la quale con delibera CIPE sono emanate specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo di garanzia, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. Il comma 3 prevede che il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e per i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione (previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile), fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. È specificato che la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti.

Articolo 8-ter

(Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in materia di garanzie in favore delle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e di delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta».

L'articolo è volto a riconoscere priorità di istruttoria e delibera alle richieste di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI effettuate da quelle imprese che siano fornitrici di beni o servizi (ovvero creditrici, per le medesime causali) connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria (ILVA s.p.a). Per semplificare ulteriormente l'accesso al Fondo per le predette imprese, si specifica che il Consiglio di gestione del Fondo deve pronunciarsi entro 30 giorni dalle richiesta e che decorso tale termine la richiesta si intende accolta.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>189</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678 "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE"
<u>190</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1733 "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto" <i>Ed. provvisoria</i>
<u>191</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1641 "Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici"
<u>192</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 134 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti"
<u>193</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 135 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati"
<u>194/I</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1687 "Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti" Vol. I - Sintesi e schede
<u>194/II</u>	Testo a fronte	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1687 "Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti" Vol. II - Le novelle
<u>195</u>	Dossier	Le disposizioni dell'A.S. n. 1687 rilevanti per la Commissione giustizia ai fini dell'esame del T.U. degli AA.SS. nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851 e 868
<u>196</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1728 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare"
<u>197</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1758 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014"
<u>198</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1779 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
<u>199</u>	Dossier	La difesa europea e il coordinamento con la NATO

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica www.senato.it